SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 febbraio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero dei trasporti

Ministero dell'interno

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1987.

Approvazione dei modelli 740, 740/A-B-P, 740/E-G-H, 740/F, 740/I-L-M-A1, 740-S e 740-S/A-B-P, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1987.

87A1306

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9:

Istituto bancario San Paolo di Torino - Istituto di credito di diritto pubblico, sezione credito fondiario, sezione credito agrario, sezione autonoma opere pubbliche: Cartelle fondiarie ed obbligazioni sorteggiate nei mesi di gennaio e febbraio 1987.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 7 febbraio 1987, n. **36.**

Disciplina delle esequie di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono a carico dello Stato le spese per i funerali del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale, sia che il decesso avvenga durante la permanenza in carica, sia che avvenga dopo la cessazione della stessa.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche ai funerali dei Ministri deceduti durante la permanenza in carica.

3. L'erogazione della relativa spesa avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di personalità che abbiano reso particolari servizi alla Patria, nonché di cittadini italiani e stranieri o di apolidi che abbiano illustrato la Nazione italiana nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, dell'economia, dello sport e di attività sociali.

Art. 3.

1. Con le medesime modalità di cui al precedente articolo 2, possono essere assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di cittadini italiani o stranieri o di apolidi, caduti nell'adempimento del dovere o comunque deceduti in conseguenza di azioni terroristiche o di criminalità organizzata.

Art. 4.

1. Ai fini dell'assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali di cittadini stranieri, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Art. 5.

1. Fermo restando che nelle spese funerarie si intendono comprese, oltre quelle per i funerali, anche quelle di trasporto e sepoltura della salma, con il medesimo decreto con cui si assumono a carico dello Stato le spese stesse viene determinato il limite massimo delle spese da sostenere.

2. Le modalità della cerimonia sono stabilite dall'ufficio del cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle spese per i funerali delle personalità di cui al precedente articolo 1, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Art. 7.

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 22 milioni per l'anno finanziario 1986, sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il detto anno finanziario, per la cui dotazione si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 7, comma 1:

Il testo dell'art. 9 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), è il seguente:

«Art. 9. *(Fondo di riserva per le spese impreviste).* — Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese impreviste», per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2), ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato un elenco, da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma precedente.

Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al precedente articolo».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica: (atto n. 1541):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) il 23 ottobre 1985.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 19 novembre 1985, con pareri delle commissioni 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 3 aprile 1986 e approvato il 17 aprile 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3709):

Assegnato alla II commissione (Affari interni), in sede legislativa, il 23 ottobre 1986, con pareri delle commissioni I, III e V.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 22 gennaio 1987.

87G0105

LEGGE 14 febbraio 1987, n. **37.**

Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernenti la definizione dei ciclomotori e la classificazione dei motoveicoli nonché disposizioni relative all'abilitazione alla guida dei motocicli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 24 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Ciclomotori*). — 1. Ciclomotori sono i veicoli con due ruote o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) cilindrata fino a 50 centimetri cubi;

b) capacità di sviluppare su strada piana una velocità fino a 40 chilometri/ora.

2. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel comma 1, sono considerati motoveicoli».

Art. 2.

1. L'articolo 25 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Motoveicoli*). — 1. I motoveicoli, consistenti in veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 centimetri cubi con due, tre o quattro ruote si dividono in:

a) motocicli e motocarrozzette; veicoli rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasporto di persone;

b) motocarri; veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

c) motoveicoli a tre ruote per trasporto non contemporaneo di persone e di cose;

d) motoveicoli a tre ruote per uso speciale o per trasporti specifici caratterizzati ai sensi della lettera *f)* dell'articolo 26;

e) quadricicli a motore; veicoli a quattro ruote, destinati al trasporto di persone, al trasporto di cose, al trasporto promiscuo di persone e di cose, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi 550 chilogrammi e capaci di sviluppare su strada piana una velocità massima fino a 80 chilometri/ora.

2. I motoveicoli non possono superare metri 1,60 di larghezza, metri 4 di lunghezza e metri 2,50 di altezza.

3. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2.500 chilogrammi».

Art. 3.

1. L'alinea del primo comma dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituita dalla seguente:

«Gli autoveicoli, consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, si dividono in: ».

Art. 4.

1. Il primo periodo del settimo coma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

«Sono abilitati a guidare motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubi o che comunque sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 150 chilometri all'ora, i titolari di patenti di categoria A, che l'abbiano conseguita da almeno 12 mesi ed abbiano i prescritti requisiti psico-fisici, psico-tecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento».

Art. 5.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad integrare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto l'articolo 160 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, fermo restando che il limite di velocità prescritto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dalla presente legge, per i ciclomotori è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. Detto limite viene verificato con prova da effettuarsi su strada piana, in assenza di vento e con il guidatore in posizione eretta (massa chilogrammi 70 $\pm$ 5) senza ausilio di pedali.

Art. 6.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad integrare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto l'articolo 190 del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5 della presente legge per estendere le prove ivi previste ai motoveicoli a quattro ruote.

Art. 7.

1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato a modificare, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto il numero 10 dell'articolo 221 del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5 della presente legge, fermo restando che le verifiche e le prove di omologazione del veicolo carrozzato riguardano la verifica in piano delle masse a vuoto ed a pieno carico e della relativa ripartizione sugli assi o gruppi di assi.

Art. 8.

1. Per i fini di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1974, n. 105, si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore a 25 chilometri orari come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei motoveicoli, dei veicoli che si spostano su rotaie, delle trattrici e delle macchine agricole.

Art. 9.

1. I motoveicoli a quattro ruote di cui all'articolo 2, lettera *e)*, della presente legge non sono soggetti alle prescrizioni tecniche contenute nei decreti emanati in applicazione della legge 27 dicembre 1973, n. 942, concernente la ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunità economica europea.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 3, comma 1:

Si trascrive l'intero testo dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 393/1959, comprensivo della sostituzione dell'alinea del primo comma intervenuta con il presente articolo:

«Art. 26 *(Autoveicoli)*. — Gli autoveicoli, consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, si dividono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti, compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello di conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose;

e) trattori stradali: veicoli destinati al traino e non atti a portare carico utile proprio;

f) autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature. Sono autoveicoli per uso speciale quelli destinati prevalentemente al trasporto proprio e distinti dalla speciale attrezzatura di cui sono muniti; sono autoveicoli per trasporti specifici quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni o di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo;

g) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione del secondo comma dell'art. 119, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate e gli autotreni composti da un autoveicolo e da un rimorchio per trasporto di imbarcazioni o velivoli; costituiscono altresì una unica unità, ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 48, i treni composti da un autoveicolo e da un *caravan* o da un rimorchio per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 32, il trasporto è considerato eccezionale;

h) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio. L'agganciamento delle due unità è attuato per classi, nel rispetto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 58 e secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro dei trasporti;

i) autosnodati: veicoli costituiti da due elementi atti al carico, dei quali uno motore e l'altro permanentemente e non rigidamente collegato, da non considerarsi rimorchio ai sensi degli articoli 32 e 33. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 58 gli autosnodati sono da considerarsi veicolo unico;

l) auto-caravan: autoveicolo avente una speciale carrozzeria attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente;

Secondo quanto disposto dal Ministro dei trasporti con propri decreti, gli autoveicoli di cui alle lettere *c)* e *l)* sono soggetti alle norme tecniche di quelli di cui alle lettere *a)* e/o *b)*, viste le direttive comunitarie ed i regolamenti internazionali».

Nota all'art. 4, comma 1:

Si trascrive l'intero testo dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/1959, comprensivo della modifica al primo periodo del settimo comma intervenuta per effetto del presente articolo:

«Art. 80 *(Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di autoveicoli e motoveicoli)*. — Non si possono guidare autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza del richiedente.

La patente può abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli:

A) motoveicoli di peso a vuoto fino a 4 quintali;

B) motoveicoli di peso a vuoto superiore a 4 quintali; autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non sia leggero ma che non ecceda il peso a vuoto del veicolo trainante e purché il totale dei pesi complessivi a pieno carico dei due veicoli non superi 35 quintali;

C) autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali e trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero;

D) autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E) autoveicoli appartenenti alle categorie B, C o D per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra fra quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autosnodati purché il conducente sia già abilitato per autoveicoli appartenenti rispettivamente alle categorie C o D;

F) motoveicoli, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, esclusi quelli abilitati al trasporto di merci pericolose, di particolari tipi e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile adattati per mutilati e minorati fisici in relazione alla loro infermità.

I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 7,5 quintali.

I mutilati e minorati fisici per i quali è necessario prescrivere adattamenti dei veicoli possono ottenere soltanto la patente per motoveicoli ed autoveicoli della categoria F; qualora però non sia necessario prescrivere adattamenti, possono ottenere, sempre quali mutilati o minorati fisici, la patente per motoveicoli ed autoveicoli della categoria A e B, non trainanti rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli della categoria B, rispettivamente da 6 e da 12 mesi.

La validità della patente può essere estesa da ogni prefettura, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diverse.

Sono abilitati a guidare motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubi o che comunque sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 150 chilometri all'ora, i titolari di patenti di categoria A, che l'abbiano conseguita da almeno 12 mesi ed abbiano i prescritti requisiti psico-fisici, psico-tecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento. Sono abilitati a guidare autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 CV/tonn., o che comunque sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora, i titolari di patente di categoria B che l'abbiano conseguita da almeno due anni e di patenti di categoria C che l'abbiano conseguita da almeno un anno ed abbiano i prescritti requisiti psicofisici, psicotecnici ed attitudinali stabiliti dal regolamento.

Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile sono stabilite le modalità per l'accertamento di tali requisiti e per l'individuazione dei motoveicoli, delle autovetture e degli autoveicoli di cui al comma precedente (23/a).

I titolari di patente di categoria A, B, C, per guidare motocarrozzette o autovetture i servizi da piazza o di noleggio con conducente, i titolari di patente di categoria C e C-E di età inferiore agli anni 21, per guidare autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui al comma primo, lettera *f)* dell'articolo 79; i titolari di patente di categoria D e D-E per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari debbono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile. Tale certificato non pò essere rilasciato ai mutilati e ai minorati fisici.

Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione a quanto disposto nel regolamento (CEE) n. 543/69, saranno stabiliti i requisiti, le modalità e i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di abilitazione professionale.

Il titolare di patente di guida deve, nel termine di trenta giorni, comunicare alla prefettura, nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, il trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune esibendo la patente per farvi annotare il mutamento.

Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da L. 25.000 a L. 100.000.

Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da L. 25.000 a L. 100.000.

La pena di cui al precedente comma è ridotta di un terzo per chi guida motoveicoli della categoria A.

Chiunque pur avendo sostenuto con esito favorevole i prescritti esami di cui al successivo articolo 85, guida senza essere munito della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 4.000 a L. 10.000.

Chiunque, munito di patente di guida o di permesso internazionale rilasciato da uno Stato estero, abbia stabilito la propria residenza in Italia è soggetto, se non abbia ottenuto una delle patenti previste dal presente articolo, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 15.000 a L. 40.000.

Il titolare di patente di guida che omette di comunicare il trasferimento di residenza o il cambio di abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 4.000 a L. 10.000.

La patente è ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione, è inviata alla prefettura nella cui circoscrizione si trovi il comune di residenza ed è restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa».

Nota all'art. 5, comma 1:

L'art. 160 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 420/1959, prevede le modalità per la determinazione delle caratteristiche dei ciclomotori.

Nota all'art. 6, comma 1:

L'art. 190 del citato regolamento di esecuzione (v. nota precedente) prevede invece una serie di prove da effettuare per accertare la efficienza dei motocicli, dei motoveicoli a tre ruote asimmetrici e dei motoveicoli a tre ruote simmetrici.

Nota all'art. 7, comma 1:

L'art. 221 del citato regolamento di esecuzione (v. nota all'art. 5, comma 1) riguarda le verifiche e le prove di omologazione a cui sono sottoposti i veicoli carrozzati. Il punto 10) di detto articolo riguarda la verifica in piano dei pesi a vuoto ed a pieno carico e della relativa ripartizione sugli assi o gruppi di assi, nonché del peso del motore per i ciclomotori.

Nota all'art. 8, comma 1:

Il D.M. 29 marzo 1974 reca: «Norme relative alla omologazione C.E.E. dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento».

Nota all'art. 9, comma 1:

La legge n. 942/1973 concerne la ricezione nella legislazione italiana delle direttive C.E.E. riguardanti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3959):

Presentato dall'on. LA PENNA ed altri il 31 luglio 1986.

Assegnato alla X commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 6 novembre 1986, con pareri delle commissioni III, IV e IX.

Esaminato dalla X commissione il 13, 20 novembre 1986 e approvato il 3 dicembre 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 2093):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 21 dicembre 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 28 gennaio 1987.

87G0116

LEGGE 14 febbraio 1987, n. **38.**

Aumento dell'assegnazione annua a favore della Scuola europea di Ispra-Varese.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'assegnazione annua dello Stato in favore della Scuola europea di Ispra-Varese, di cui alla legge 29 dicembre 1966, n. 1270, è elevata da L. 5.000.000 a L. 50.000.000 per l'anno 1986, a L. 41.000.000 per l'anno 1987 e a lire 50.000.000 a decorrere dall'anno 1988.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a L. 45.000.000 per l'anno 1986, a L. 36.000.000 per l'anno 1987 e a L. 45.000.000 per ciascuno degli anni 1988 e 1989 si provvede: quanto all'anno 1986 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Aumento dell'assegnazione annua a favore della Scuola europea di Ispra-Varese»; quanto agli anni 1987, 1988 e 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 1:

La legge n. 1270/1966 approva e dà esecuzione alla convenzione tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore della Scuola europea per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese, con scambio di note, conclusa a Roma il 5 settembre 1963.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati: (atto n. 3605):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (FALCUCCI) il 20 marzo 1986.

Assegnato alla VIII commissione (Istruzione), in sede legislativa, il 30 aprile 1986, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VIII commissione il 1° ottobre 1986 e approvato l'11 dicembre 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 2098):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 20 gennaio 1987, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 29 gennaio 1987.

87G0117

LEGGE 16 febbraio 1987, n. **39.**

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 920, recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 920, recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE LORENZO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 920, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 302 del 31 dicembre 1986.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2121):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dell'ambiente (DE LORENZO) il 31 dicembre 1986.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 17 gennaio 1987, con pareri delle commissioni 5ª, 6ª, 8ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 21 gennaio 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 21 gennaio 1987.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 27 gennaio 1987.

Relazione scritta annunciata il 29 gennaio 1987 (atto n. 2121/*A* - relatore: sen. SAPORITO).

Esaminato in aula e approvato il 29 gennaio 1987.

Camera dei deputati: (atto n. 4398):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 2 febbraio 1987, con pareri delle commissioni II, V, VI e IX.

Esaminato dalla I commissione, (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 4 febbraio 1987.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 4 febbraio 1987.

Esaminato in aula e approvato il 10 febbraio 1987.

87G0115

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 febbraio 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 27 febbraio 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 29 maggio 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 97,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale. Tali operatori hanno la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 5 del decreto ministeriale del 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 febbraio 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1987
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 351

87A1486

DECRETO 18 febbraio 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 27 febbraio 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 31 agosto 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 95,30 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 30 dicembre 1986 citato nelle premesse . L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di

altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della proceduta di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 febbraio 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1987
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 352

87A1487

DECRETO 18 febbraio 1987.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1987;

Decreta:

Per il 27 febbraio 1987 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 29 febbraio 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 91,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 16 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 13 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale hanno la facoltà di avvalersi della proceduta di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986, riguardante il rilascio delle ricevute provvisorie in luogo dei titoli assegnati.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 febbraio 1987 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1987
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 353

87A1488

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 31 dicembre 1986.

Determinazione, per il triennio 1986-1987-1988, dell'aliquota minima del costo di esercizio dei pubblici servizi di trasporto locale da coprire con i ricavi del traffico.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 10 aprile 1981, n. 151, relativa a disposizioni quadro per i trasporti pubblici locali ed alla istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nello stesso settore;

Visto, in particolare, l'art. 6 di detta legge — così come integrato dall'art. 7, quinto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 — che, nel dettare norme per la erogazione da parte della regione, dei contributi di esercizio alle aziende interessate, al fine di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci, prevede che i contributi stessi debbano essere determinati annualmente sulla base, tanto del costo standardizzato, distinto per categorie e modi di trasporto, tenendo conto della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso si svolge, quanto di ricavi presunti sulla base di tariffe minime stabilite dalla regione in modo che i ricavi stessi coprano il costo effettivo del servizio almeno nella misura stabilita annualmente, nel quadro di un programma triennale, per le varie zone ambientali omogenee, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con quello del Tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il decreto interministeriale Trasporti-Tesoro 3 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 15 novembre 1985, con il quale è stata approvata l'aliquota minima, determinata per il triennio 1985-1986-1987, del costo di esercizio dei pubblici servizi di trasporto locale da coprire con i ricavi del traffico, sulla base delle seguenti considerazioni:

che la valutazione dell'aliquota in argomento deve necessariamente riferirsi al complesso dei servizi svolti da ogni singola azienda in quanto, benchè i costi siano variabili per modi e categorie di trasporto e, quindi, costituiscano essi stessi una variabile per la determinazione di detta aliquota, una analisi per tipo di trasporto è risultata presclusa dalla circostanza che il biglietto di viaggio, specialmente per i trasporti urbani, è unico ed utilizzabile su ogni sistema di trasporto (tram, autobus, filobus, metropolitana);

che l'unica distinzione possibile è risultata tra le due categorie rappresentate dai servizi urbani ed extraurbani, suddivisi, a loro volta, tra servizi terrestri e di navigazione, con enucleazione, dagli urbani, della città di Napoli ed area suburbana, i cui rispettivi servizi, assimilati, si svolgono in un particolare contesto economico, e, dagli extraurbani, della regione Lazio, i cui servizi sono risultati, per ora, più onerosi per circostanze varie;

che l'adozione del criterio dettato dalla legge circa la determinazione di dette aliquote per zone ambientali omogenee e stato osservato con riferimento a due distinti fattori, raggruppando cioe le regioni in tre fasce geograficamene omogenee dal punto di vista economico e, per quanto riguarda i servizi urbani, con riferimento a città classificate per scaglioni di abitanti;

che le aliquote proposte sono riferibili al complesso dei servizi svolti nelle singole regioni, lasciando alle regioni stesse il compito di operare una opportuna perequazione tra le aziende esercenti per il conseguimento di un graduale livellamento attraverso il contenimento dei costi e la manovra tariffaria;

Vista la relazione 16 luglio 1986 della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con la quale, ferme restando le considerazioni sopra richiamate e di cui al detto decreto interministeriale 3 ottobre 1985, sono state fatte opportune proposte in merito alla determinazione, per il triennio 1986-1987-1988, dell'aliquota minima del costo di esercizio dei servizi oggetto della succitata legge n. 151/1981 da coprire con i ricavi del traffico e ciò, in particolare, confermando per il 1986 e 1987 l'aliquota già approvata per il precedente triennio (1985-1986-1987) e realizzando, nel programma triennale — con la determinazione dell'aliquota 1988 — un ulteriore ravvicinamento delle aliquote stesse tra le varie zone ambientali ed in rapporto alle varie classi di abitanti;

Visto l'estratto verbale della seduta 12 dicembre 1986 dal quale risulta che la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ha espresso parere favorevole alle suddette proposte presentate dal Ministero dei trasporti con la citata relazione 16 luglio 1986;

Considerata la necessità di procedere, per l'anno 1986, all'adempimento previsto alla lettera *b*) dell'art. 6 della legge n. 151/1981, così come integrato dall'art. 7, quinto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del disposto di cui alla lettera *b*) dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, così come integrato dall'art. 7, quinto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è approvata, per il triennio 1986-1987-1988, l'aliquota minima del costo di esercizio dei pubblici servizi di trasporto locale di cui all'art. 1 della stessa legge n. 151/1981 da coprire con i ricavi del traffico, così come determinata, in base ai criteri riportati nelle premesse e compendiata nell'allegata tabella formante parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le aliquote indicate nella tabella di cui all'articolo precedente sono riferibili al complesso dei servizi svolti nelle singole regioni, cui compete di operare per una opportuna perequazione tra le aziende esercenti per il conseguimento — nel quadro del programma triennale — di un graduale livellamento sia attraverso la ristrutturazione dei servizi, al fine di perseguire il contenimento dei costi, sia attraverso un idoneo adeguamento tariffario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1986

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

Il Ministro del tesoro
GORIA

TABELLA

SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO LOCALE

(Non di competenza statale)

INDICAZIONE ALIQUOTA MINIMA COSTI ESERCIZIO DA COPRIRE CON RICAVI DEL TRAFFICO PER IL TRIENNIO 1986-1987-1988
(Art. 6, lettera *b*), della legge 10 aprile 1981, n. 151)

Zone ambientali geograficamente omogenee:

- 1ª Zona: Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna - Liguria - Lombardia - Piemonte - Toscana - Veneto - Valle d'Aosta
- 2ª Zona: Abruzzo - Lazio - Marche - Umbria
- 3ª Zona: Basilicata - Calabria - Campania - Molise - Puglia - Sardegna - Sicilia

SERVIZI	ZONA								
	Prima			Seconda			Terza		
	1986	1987	1988	1986	1987	1988	1986	1987	1988
URBANI									
a) *Terrestri*									
classi di abitanti:									
sino a 100.000	36	37	37	36	37	37	30	31	32
da 100.001 a 300.000	33	35	35	36	37	37	28	30	31
da 300.001 a 650.000	31	33	34	—	—	—	26	28	30
da 650.001 a 1.500.000	31	33	34		—	—	24	27	29
da 1.500.001 a 2.500.000	31	33	34	—	—	—	—	—	—
oltre 2.500.000	—	—	—	26	29	31	—	—	—
Napoli ed area suburbana	—	—	—	—	—	—	21	24	27
b) *Navigazione lagunare*									
città di Venezia	36	37	37	—	—	—	—	—	—
EXTRAURBANI									
a) *Terrestri* (meno Lazio)	37	38	38	37	38	38	34	36	36
Lazio	—	—	—	30	34	35	—	—	—
b) *Navigazione lacuale*	44	45	45	44	45	45	—	—	—

87A1434

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 febbraio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquantuno parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di trentasette chiese parrocchiali, tutte delle diocesi di Rossano e di Cariati.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 16 luglio 1986, con il quale il vescovo diocesano di Rossano e di Cariati determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nelle proprie diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti cinquantuno parrocchie costituite nelle diocesi di Rossano e di Cariati, tutte in comuni della provincia di Cosenza, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Bocchigliero, parrocchia di Santa Maria Assunta, sita in 87060 Bocchigliero, piazza del Popolo.

2. Calopezzati, parrocchia di Santa Maria Assunta, sita in 87060 Calopezzati, piazza G. Garibaldi.

3. Caloveto, parrocchia di S. Giovanni Calibita, sita in 87060 Caloveto, piazza Umberto I.

4. Campana, parrocchia di Santa Maria Assunta, sita in 87061 Campana, piazza Parlamento.

5. Cariati, parrocchia di Cristo Re, sita in 87063 Cariati Marina, via Stabilimento.

6. Cariati, parrocchia di S. Cataldo, sita in 87063 Cariati Marina, contrada S. Cataldo.

7. Cariati, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 87062 Cariati, via XX Settembre.

8. Cariati, parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in 87063 Cariati Marina, via Fischia.

9. Corigliano C., parrocchia del Corpus Domini, sita in 87065 Torricella di Corigliano C.

10. Corigliano C., parrocchia Maria SS. delle Grazie, sita in 87065 Corigliano Scalo, via Nazionale.

11. Corigliano C., parrocchia Maria SS. Immacolata, sita in 87065 Corigliano Scalo, via G. Pascoli.

12. Corigliano C., parrocchia S. Antonio, sita in 87064 Corigliano C., via B. Abenante.

13. Corigliano C., parrocchia di S. Apollinare, sita in 87065 Apollanara di Corigliano C.

14. Corigliano C., parrocchia di S. Benedetto, sita in 87065 Villaggio Frassa di Corigliano C.

15. Corigliano C., parrocchia di S. Francesco di Paola, sita in 87064 Corigliano C., via S. Francesco di Paola.

16. Corigliano C., parrocchia di S. Mauro, sita in 87065 Cantinella di Corigliano C.

17. Corigliano C., parrocchia di S. Nicola, sita in 87065 Fabrizio Grande di Corigliano C.

18. Corigliano C., parrocchia di S. Maria ad Nives, sita in 87065 Schiavonea di Corigliano C., piazza S. Maria.

19. Corigliano C., parrocchia di Santa Maria Maggiore, sita in 87064 Corigliano C., via Toscano.

20. Corigliano C., parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 87064 Corigliano C., via F. Compagna.

21. Cropalati, parrocchia di Santa Maria Assunta, sita in 87060 Cropalati, piazza G. Matteotti.

22. Crosia, parrocchia del Divin Cuore di Gesù, sita in 87060 Mirto (frazione di Crosia), corso Italia.

23. Crosia, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 87060 Crosia, via Tripoli.

24. Crosia, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 87060 Mirto (frazione di Crosia), Decanato Sottano.

25. Longobucco, parrocchia di Santa Maria Assunta, sita in 87066 Longobucco, piazza Sfera.

26. Longobucco, parrocchia di Santa Maria Maddalena, sita in 87066 Longobucco, via Roma.

27. Longobucco, parrocchia del Sacro Cuore, sita in 87060 Destro (frazione di Longobucco).

28. Mandatoriccio, parrocchia di S. Giuseppe Operaio, sita in 87060 Mandatoriccio Stazione.

29. Mandatoriccio, parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 87060 Mandatoriccio, piazza Duomo.

30. Paludi, parrocchia di S. Clemente, sita in 87060 Paludi, via Duca degli Abruzzi.

31. Pietrapaola, parrocchia di Santa Maria delle Grazie, sita in 87060 Pietrapaola, piazza Roma.

32. Rossano C., parrocchia Madonna del Buon Consiglio, sita in 87068 Amica di Rossano C.

33. Rossano C., parrocchia Maria Madre della Chiesa, sita in 87068 Rossano Scalo, contrada Matassa.

34. Rossano C., parrocchia del Sacro Cuore, sita in 87068 Rossano Scalo, viale S. Angelo.

35. Rossano C., parrocchia di S. Bartolomeo, sita in 87067 Rossano C., via S. Bartolomeo.

36. Rossano C., parrocchia di S. Domenico, sita in 87067 Rossano C., corso Garibaldi.

37. Rossano C., parrocchia di S. Giuseppe, sita in 87068 Rossano Scalo, via Manzoni.

38. Rossano C., parrocchia di S. Nilo Abate, sita in 87067 Rossano C., via S. Nilo.

39. Rossano C., parrocchia di S. Paolo, sita in 87068 Rossano Scalo, viale della Repubblica.

40. Rossano C., parrocchia di S. Pio X, sita in 87068 Piragineti di Rossano C.

41. Rossano C., parrocchia di SS. Achiropira, sita in 87067 Rossano C, piazza Duomo.

42. S. Lorenzo del Vallo, parrocchia di S. Lorenzo Martire, sita in 87040 S. Lorenzo del Vallo, via Caduti.

43. Scala Coeli, parrocchia di S. Nicola Vescovo, sita in 87060 S. Morello, via Motta della Chiesa.

44. Scala Coeli, parrocchia di Santa Maria Assunta, sita in 87060 Scala Coeli, via Piazzetta.

45. Spezzano Albanese, parrocchia di S. Luigi Gonzaga, sita in 87010 Spezzano Albanese Stazione.

46. Spezzano Albanese, parrocchia Santa Maria del Carmine, sita in 87019 Spezzano Albanese, corso Garibaldi.

47. Spezzano Albanese, parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 87019 Spezzano Albanese, piazza Ribecco.

48. Tarsia, parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 87040 Tarsia, piazza Marco A. Severino.

49. Terranova da Sibari, parrocchia di S. Antonio, sita in 87010 Terranova da Sibari, via S. Antonio.

50. Terranova da Sibari, parrocchia di S. Nicola, sita in 87010 Terranova da Sibari, via S. Nicola.

51. Terravecchia. parrocchia di S. Pietro in Vincoli, sita in 87060 Terravecchia, via G. Garibaldi.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti trentasette chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Cosenza:

1. Bocchigliero, chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, sita in 87060 Bocchigliero, piazza del Popolo.

2. Calopezzati, chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, sita in 87060 Calopezzati, largo Plebiscito.

3. Caloveto, chiesa parrocchiale di S. Anna, sita in 87060 Caloveto, piazza Umberto I.

4. Campana, chiesa parrocchiale di S. Domenico, sita in 87061 Campana, piazza Parlamento.

5. Campana, chiesa parrocchiale di S. Antonio, sita in 87061 Campana, piazza S. Antonio.

6. Campana, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 87061 Campana, rione Terra.

7. Cariati, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 87062 Cariati, via XX Settembre.

8. Cariati, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in 87063 Cariati Marina, via Fischia.

9. Corigliano C., chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 87064 Corigliano C., via S. Francesco di P.

10. Corigliano C., chiesa parrocchiale di S. Maria ad Nives, sita in 87065 Schiavonea, piazza S. Maria ad Nives.

11. Corigliano C., chiesa parrocchiale di S. Maria d'Ognissanti, sita in 87064 Corigliano C., via Ognissanti.

12. Corigliano C., chiesa parrocchiale di S. Maria Maggiore, sita in 87064 Corigliano C., via Toscano.

13. Corigliano C., chiesa parrocchiale di S. Antonio, sita in 87064 Corigliano C., via B. Abenante.

14. Corigliano C., chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 87064 Corigliano C., via F. Compagna.

15. Cropalati, chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, sita in 87060 Cropalati, piazza G. Matteotti.

16. Crosia, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 87060 Crosia, via Tripoli.

17. Longobucco, chiesa parrocchiale di S. Domenico di Guzman, sita in 87066 Longobucco, via S. Domenico.

18. Longobucco, chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, sita in 87066 Longobucco, piazza Sfera.

19. Longobucco, chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena, sita in 87066 Longobucco, via Roma.

20. Longobucco, chiesa parrocchiale dei Santi Angeli, Custodi, sita in 87066 Longobucco, via Angelo Custode.

21. Mandatoriccio, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 87060 Mandatoriccio, piazza Duomo.

22. Paludi, chiesa parrocchiale di S. Clemente, sita in 87060 Paludi, via Duca degli Abruzzi.

23. Pietrapaola, chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, sita in 87060 Pietrapaola, piazza Roma.

24. Rossano C., chiesa parrocchiale del Sacro Cuore, sita in 87068 Rossano Scalo, viale S. Angelo.

25. Rossano C., chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 87067 Rossano C., via S. Biagio.

26. Rossano C., chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 87067 Rossano C., via S. Martino.

27. Rossano C., chiesa parrocchiale di S. Nilo Abate, sita in 87067 Rossano C., via S. Nilo.

28. Rossano C., chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 87067 Rossano C., via S. Pietro.

29. S. Lorenzo del Vallo, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in 87040 S. Lorenzo del Vallo.

30. Scala Coeli, chiesa parrocchiale di S. Nicola Vescovo, sita in 87060 S. Morello, via Motta della Chiesa.

31. Scala Coeli, chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, sita in 87060 Scala Coeli, via Piazzetta.

32. Spezzano Albanese, chiesa parrocchiale di Santa Maria del Carmine, sita in 87019 Spezzano Albanese, corso Garibaldi.

33. Spezzano Albanese, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 87019 Spezzano Albanese, piazza Ribecco.

34. Tarsia, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 87040 Tarsia, piazza Marco A. Severino.

35. Terranova da Sibari, chiesa parrocchiale del Purgatorio, sita in 87010 Terranova da Sibari, corso Margherita.

36. Terranova da Sibari, chiesa parrocchiale di S. Nicola, sita in 87010 Terranova da Sibari, via S. Nicola.

37. Terravecchia, chiesa parrocchiale SS. Vergine del Carmine, sita in 87060 Terravecchia, contrada omonima.

Art. 4.

Alle trentasette chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti quattordici chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuno indicate:

PROVINCIA DI COSENZA

1. Caloveto, alla chiesa parrocchiale di S. Anna, sita in 87060 Caloveto, piazza Umberto I, per l'intero patrimonio succede la parrocchia di S. Giovanni Calibita, sita in 87060 Caloveto, piazza Umberto I.

2. Campana, alla chiesa parrocchiale di S. Domenico, sita in 87061 Campana, piazza Parlamento, per l'intero patrimonio succede la parrocchia Santa Maria Assunta, sita in 87061 Campana, piazza Parlamento.

3. Campana, alla chiesa parrocchiale di S. Antonio, sita in 87061 Campana, piazza S. Antonio, per l'intero patrimonio succede la parrocchia di Santa Maria Assunta, sita in 87061 Campana, piazza Parlamento.

4. Campana, alla chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 87061 Campana, rione Terra, per l'intero patrimonio succede la parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 87061 Campana, piazza Parlamento.

5. Corigliano C., alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 87064 Corigliano C., via S. Francesco di P., per l'intero patrimonio succede la parrocchia di S. Francesco di Paola, sita in 87064 Corigliano C., via S. Francesco di P.

6. Corigliano C., alla chiesa parrocchiale di S. Maria d'Ognissanti, sita in 87064 Corigliano C., via Ognissanti, per l'intero patrimonio succede la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 87064 Corigliano C., via F. Compagna.

7. Longobucco, alla chiesa parrocchiale di S. Domenico di Guzman, sita in 87066 Longobucco, via S. Domenico, per l'intero patrimonio succede la parrocchia Santa Maria Maddalena, sita in 87066 Longobucco, via Roma.

8. Longobucco, alla chiesa parrocchiale dei Santi Angeli custodi, sita in 87066 Longobucco, via Angelo Custode, per l'intero patrimonio succede la parrocchia di Santa Maria Assunta, sita in 87066 Longobucco, piazza Sfera.

9. Rossano C., alla chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 87067 Rossano C., via S. Biagio, per l'intero patrimonio succede la parrocchia di S. Domenico, sita in 87067 Rossano C., corso Garibaldi.

10. Rossano C., alla chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 87067 Rossano C., via S. Martino, per l'intero patrimonio succede la parrocchia di S. Domenico, sita in 87067 Rossano C., corso Garibaldi.

11. Rossano C., alla chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 87067 Rossano C., via S. Pietro, per l'intero patrimonio succede la parrocchia di S. Domenico, sita in 87067 Rossano C., corso Garibaldi.

12. S. Lorenzo del Vallo, alla chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in 87040 S. Lorenzo del Vallo, per l'intero patrimonio succede la parrocchia di S. Lorenzo Martire, sita in 87040 S. Lorenzo del Vallo, via dei Caduti.

13. Terranova da Sibari, alla chiesa parrocchiale del Purgatorio, sita in 87010 Terranova da Sibari, corso Margherita, per l'intero patrimonio succede la parrocchia di S. Antonio, sita in 87010 Terranova da Sibari, via S. Antonio.

14. Terravecchia, alla chiesa parrocchiale della SS. Vergine del Carmine, sita in 87060 Terravecchia, contrada omonima, per l'intero patrimonio succede la parrocchia di S. Pietro in Vincoli, sita in 87060 Terravecchia, via G. Garibaldi;

— relativamente alle restanti ventitre chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 10 febbraio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1282

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 9 febbraio 1987.

Disciplina della produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Modena» e delle modalità di controllo.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 3 aprile 1986, n. 93, concernente il riconoscimento dell'Aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia;

Visto, in particolare, l'art. 4 della citata legge n. 93 che prevede l'emanazione dei decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste che disciplinano la produzione, l'affinamento, l'invecchiamento e la commercializzazione dei prodotti sopraesposti nonché le modalità del controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui alla predetta legge ed ai relativi disciplinari;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1983 concernente il riconoscimento della denominazione di origine «Aceto balsamico tradizionale di Modena»;

Vista la nota in data 12 dicembre 1986 con la quale il consorzio produttori di Aceto balsamico tradizionale di Modena ha fornito elementi di giudizio per la predisposizione del disciplinare di produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Modena»;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la emanazione delle norme regolamentari specifiche del prodotto di cui trattasi e delle modalità di controllo;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Aceto balsamico tradizionale di Modena» è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

L'«Aceto balsamico tradizionale di Modena» è ottenuto dal mosto cotto a fuoco diretto e a vaso aperto di uve prodotte da uno o più dei vitigni Trebbiano, Occhio di Gatta, Spergola, Berzemino e Lambruschi tradizionalmente coltivati nella provincia di Modena.

Art. 3.

La zona di produzione, affinamento ed invecchiamento dell'«Aceto balsamico tradizionale di Modena» comprende l'intero territorio della provincia di Modena.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del mosto devono essere quelle tradizionali della zona, e, comunque, atte a conferire alle uve ed al mosto derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del mosto.

Art. 5.

L'«Aceto balsamico tradizionale di Modena» si ottiene tramite fermentazione zuccherina ed acetica del mosto cotto e attraverso una ottimale maturazione, invecchiamento ed affinamento del prodotto per un numero adeguato di anni, comunque non inferiore ai 12, con il rispetto delle procedure consolidate nella tradizione plurisecolare, senza addizione di sostanze diverse.

Può essere consentito l'eventuale innesto iniziale di colonie batteriche acetiche note col nome di «madre».

Art. 6.

La produzione, l'affinamento e l'invecchiamento dell'«Aceto balsamico tradizionale di Modena» avvengono per travasi successivi del mosto in botticelle e/o «vaselli» di differenti dimensioni e tipi di legno tradizionalmente usati nella zona collocati in unità produttive dette «batterie».

Art. 7.

I locali di produzione, affinamento ed invecchiamento del prodotto, comunemente detti «acetaie», devono essere ubicati nella zona prevista dall'art. 3 e devono essere rispondenti alle esigenze ambientali e tecniche che devono consentire una maturazione del prodotto secondo le tradizionali metodologie, assicurando al prodotto stesso la necessaria ventilazione e la soggezione alle escursioni termiche.

Art. 8.

L'«Aceto balsamico tradizionale di Modena», all'atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche organolettiche e qualitative:

colore: bruno scuro, carico e lucente;

densità: apprezzabile in una corretta, scorrevole sciropposità;

profumo: «bouquet» caratteristico, fragrante, complesso ma bene amalgamato, penetrante e persistente, di evidente ma gradevole ed armonica acidità;

sapore: caratteristico del balsamico, così come attraverso i secoli è stato consacrato dalla tradizione in immutabile continuità, dolce ed agro ben equilibrato, con apprezzabile acidità, con lieve tangente di aromaticità ottenuta per influenza dei vari legni usati dei vaselli di acetaia, armonico e sapido per giusto grado di invecchiamento, vivo, franco, pieno, vellutato, intenso e persistente, in buona sintonia con i caratteri olfattivi che gli sono propri.

Art. 9.

L'accertamento delle caratteristiche di cui all'art. 8, avviene attraverso il controllo organolettico, tramite esame visivo, olfattivo e degustativo, effettuato da apposite commissioni di esperti assaggiatori.

Art. 10.

I contenitori in cui sarà posto in commercio il prodotto devono essere unici nella forma preventivamente approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e devono rispondere a requisiti tali da assicurare la conservazione della qualità e il prestigio del prodotto stesso.

Eventuali deroghe dovranno essere appositamente autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

È consentito utilizzare la qualifica di «extra vecchio» nella presentazione del prodotto che abbia avuto un invecchiamento non inferiore a venticinque anni rilevabile da tradizionali e specifiche caratteristiche organolettiche acquisite da più lungo invecchiamento e affinamento e dalla permanenza nelle batterie.

È vietato indicare in etichetta ogni riferimento alla annata di produzione e/o alla presunta età del prodotto.

Il richiamo specifico alla data di inizio di produzione dell'acetaia potrà essere riportato esclusivamente in controetichetta o pendaglio o collarino o altra documentazione esplicativa che accompagni il prodotto.

Art. 12.

Sono vietati l'uso parziale della denominazione di origine controllata «Aceto balsamico tradizionale di Modena» per contraddistinguere il prodotto di cui trattasi e l'uso di denominazioni alterate che possono trarre in inganno il consumatore sulle qualità e tipo del prodotto.

È vietato usare unitamente alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi aggettivazione aggiuntiva, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 11.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 dai quali effettivamente provenga il mosto da cui il prodotto così qualificato è stato ottenuto.

Art. 13.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione di cui ai precedenti articoli è svolta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto può avvalersi, ai fini della vigilanza sulla produzione e sul commercio dell'«Aceto balsamico tradizionale di Modena» di un solo eventuale consorzio volontario di produttori il quale:

a) comprenda tra i propri soci almeno venti produttori, singoli o associati, che da oltre dieci anni abbiano raggiunto notorietà nella produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Modena»;

b) sia retto da uno statuto che consenta, senza discriminazione, l'ammissione nel consorzio, a parità di diritti, di qualsiasi produttore, singolo o associato, del prodotto suddetto;

c) garantisca per la sua costituzione nonché per i mezzi finanziari di cui dispone un efficace ed imparziale svolgimento dell'incarico affidatogli.

La richiesta per ottenere l'incarico di vigilanza, preventivamente pubblicata nel Foglio annunzi legali della provincia di Modena, deve essere avanzata dal legale rappresentante dell'ente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, corredata dalla sottoelencata documentazione atta a comprovare la esistenza delle condizioni di cui alle lettere *a), b)* e *c)* di cui al precedente comma:

1) elenco dei soci corredato dal certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena comprovante l'esistenza del requisito di cui alla lettera *a)*;

2) copie autentiche dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento del consorzio;

3) relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio, nonché sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

Art. 14.

Il consorzio che abbia ottenuto l'incarico di vigilanza potrà utilizzare un proprio contrassegno per la presentazione e commercializzazione del prodotto imbottigliato, il cui schema dovrà essere preventivamente approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per contraddistinguere l'avvenuta vigilanza ai fini della produzione e della commercializzazione del prodotto stesso.

E in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini dell'approvazione della forma dei contenitori dell'«Aceto balsamico tradizionale di Modena» e dell'autorizzazione alle eventuali deroghe, richiedere il parere del consorzio incaricato della vigilanza.

Art. 15.

Il consorzio cui viene affidato l'incarico è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, qualora accerti un insufficiente o irregolare funzionamento con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico, potrà provvedere alla revoca dell'incarico medesimo.

Ai funzionari del consorzio incaricati della vigilanza è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

Qualsiasi modificazione dello statuto del consorzio munito dell'incarico di vigilanza o dello schema del contrassegno deve essere preventivamente approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 16.

La difesa e valorizzazione dello standard qualitativo dell'«Aceto balsamico tradizionale di Modena» avverrà tramite l'adozione di opportuni controlli nonché di azioni promozionali e divulgative eventualmente effettuate anche con la cessione a mezzo del consorzio che agisce senza fini di lucro del prodotto dei soci consorziati.

Roma, addì 9 febbraio 1987

Il Ministro: PANDOLFI

87A1443

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 febbraio 1987.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Teramo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nella conservatoria dei registri immobiliari di Teramo è stabilita al 1° marzo 1987.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1987

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

87A1512

DECRETO 20 febbraio 1987.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Forlì.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato nella conservatoria dei registri immobiliari di Forlì è stabilita al 1° marzo 1987.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1987

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

87A1511

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 834 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 10 dicembre 1986), coordinato con la legge di conversione 7 febbraio 1987, n. 20 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 del 9 febbraio 1987), recante: «Contributi dovuti alle università non statali per l'anno accademico 1985-86».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590, alle università non statali sottoelencate è assegnato *per ciascuno degli anni accademici 1985-86 e 1986-87*, il contributo a fianco di ciascuna indicato, determinato sulla base dei maggiori oneri dalle medesime sopportati per gli ulteriori inquadramenti del personale docente nelle nuove qualifiche previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:

Libera Università commerciale «Bocconi» di Milano	2.509.000.000
Università cattolica «Sacro Cuore» di Milano	12.860.000.000
Libera Università degli studi di Urbino	10.230.000.000
Libera Università internazionale di studi sociali di Roma	1.461.000.000
Istituto universitario di lingue moderne di Milano	1.071.000.000
Istituto universitario di lingue e lettere straniere di Bergamo	973.000.000
Libero Istituto universitario di magistero di Catania	726.000.000
Libero Istituto universitario «Maria Santissima Assunta» di Roma	170.000.000
	30.000.000.000

Art. 2.

1. *All'onere di lire 60 miliardi derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, si provvede, quanto a lire 30 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Università non statali legalmente riconosciute» e, quanto a lire 30 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando il predetto accantonamento.*

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione dispone che la legge stessa entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

NOTE

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 122 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) è il seguente:

«Art. 122. *(Adeguamento delle università non statali alla nuova disciplina).* — Sino all'entrata in vigore della legge sulle università non statali, il cui progetto dovrà essere presentato dal Governo alle Camere entro il 31 ottobre 1980, sono consentiti contributi finanziari alle università stesse, nei termini e con le modalità di cui al successivo comma, a sgravio del maggior onere dalle università predette sopportato per il personale docente in dipendenza dell'applicazione del presente decreto, e sempre che esse adeguino i loro statuti alla nuova disciplina del personale docente contenuta nel presente decreto. Tali contributi non potranno comunque protrarsi oltre l'anno accademico 1981-82.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina per ciascun anno accademico, i contributi di cui al predecente comma, tenendo conto, per ciascuna delle università non statali interessate:

a) della consistenza dell'organico del personale docente, con particolare riferimento agli inquadramenti da attuarsi ai sensi del presente decreto;

b) delle condizioni finanziarie delle università stesse;

c) degli orientamenti programmatici del Governo in materia di statizzazione delle università non statali, anche in riferimento al piano biennale transitorio di cui al precedente art. 2, ultimo comma.

Nello stesso periodo fissato dal primo comma del presente articolo, le università non statali potranno conferire contratti di insegnamento anche a professori delle università statali».

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 590/1982 (Istituzione di nuove università) è il seguente:

«Art. 4. *(Proroga dei termini di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382).* — Il termine per la presentazione del disegno di legge sulle università non statali di cui al primo comma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è prorogato al 31 ottobre 1983.

I contributi finanziari aggiuntivi alle università non statali a sgravio del maggior onere sopportato per il personale in dipendenza dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono consentiti, con le modalità di cui all'art. 122 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, n. 382, fino all'anno accademico 1985-86.

Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal precedente comma, si provvede mediante gli stanziamenti dei cui al capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione».

87A1445

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Padova e Iseo

Con decreto 26 novembre 1986, n. 402, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, dei tratti di terreno costituenti l'ex alveo dello scolo Orsaro, segnati nel catasto del comune di Padova al foglio n. 109, mappali 194 (mq 35); 193 (mq 1325); 106 (mq 1053); 104 (mq 857); 100 (mq 460); 103 (mq 1015); 101 (mq 572); 102 (mq 47); 138 (mq 216); sezione E, foglio IV, mappali 68/v (mq 20); 60/b (mq 50); 60 1/2 (mq 90); foglio IX, mappali 68 1/3 (mq 24); 69 1/3 (mq 27); 68 1/2 (mq 1114); 69 1/2 (mq 1114); 119 1/3 (mq 282); 120 1/3 (mq 282); 119 1/2 (mq 71); 120 1/2 (mq 71); 120 1/4 (mq 130); 120 1/5 (mq 70); 122 1/2 (mq 250); 16 1/2 (mq 420); foglio 148, mappali 173 (mq 450); 44 (mq 650); 45 (mq 600); 259 (mq 240); 164 (mq 198); 165 (mq 248); 217 (mq 240); 224 (mq 210); 226 (mq 212); ed attraversamenti stradali non censiti per mq 112; per una superficie complessiva di mq 12.755, ed indicati nei vari tipi di frazionamento con allegati estratti di mappa rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Padova rispettivamente in data 14 dicembre 1976, 24 febbraio 1970, 8 marzo 1973, 17 gennaio 1968, 2 settembre 1966, 9 luglio 1969, 12 novembre 1974, 27 maggio 1983 e 20 novembre 1980; tipi di frazionamento e allegati estratti di mappa, fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 19 gennaio 1987, n. 2525, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, dei tratti di terreno, con i fabbricati soprainsistenti, segnati nel catasto del comune di Iseo (Brescia), al foglio n. 3, mappali 103, 139, 146, 138 parte, di complessivi mq 242,95, ed indicati nella planimetria rilasciata il 23 aprile 1986, dall'ufficio tecnico erariale di Brescia; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

87A1457

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo scientifico statale «Ribezzo» di Francavilla Fontana ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Brindisi n. 3695/I° sett.I.14.15 del 1° luglio 1986, il liceo scientifico statale «Ribezzo» di Francavilla Fontana (Brindisi) è stato autorizzato ad accettare una donazione di L. 500.000, da parte dell'avv. Alberto Argentina, destinata ad aumentare il capitale del premio di studio «Preside prof. Piero Argentina», già istituito presso il liceo di cui trattasi.

87A1455

MINISTERO DEL TESORO

Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro semestrali con durata centottantadue giorni e con scadenza il 14 agosto 1987.

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 4 febbraio 1987 relativo alla emissione dei B.O.T. con durata centottantadue giorni fissata per il 13 febbraio 1987, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 95,40 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto.

87A1491

Elenco degli istituti e delle sezioni di credito fondiario ed edilizio che hanno stipulato le convenzioni con la Cassa depositi e prestiti per la concessione di mutui fondiari, predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa, si dà notizia che i seguenti istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio hanno stipulato convenzioni con la Cassa depositi e prestiti, ai fini della concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge citata:

Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, via C. Colombo, 283/A, 00147 Roma;

Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario, via Forno Vecchio, 80134 Napoli;

Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario, via Generale Magliocco, 1, 90141 Palermo;

Banco di Sardegna - Sezione autonoma di credito fondiario, viale Umberto, 36, 07100 Sassari;

Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane - Sezione di credito fondiario, via P. Calvi, 13, 90133 Palermo;

Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Sezione di credito fondiario, via Monte di Pietà, 8, 20121 Milano;

Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania - Sezione di credito fondiario, corso Telesio, 87100 Cosenza;

Cassa di risparmio di Gorizia - Sezione di credito fondiario, corso Verdi, 104, 34170 Gorizia;

Cassa di risparmio di Roma - Sezione di credito fondiario, via del Corso, 320, 00186 Roma;

Cassa di risparmio in Bologna - Sezione di credito fondiario, via Farini, 22, 40124 Bologna;

Credito fondiario S.p.a., via Cristoforo Colombo, 80, 00147 Roma;

Istituto bancario San Paolo di Torino - Sezione di credito fondiario, via S. Francesco d'Assisi, 10, 10122 Torino;

Istituto di credito fondiario della Liguria, via G. D'Annunzio, 83, 16121 Genova;

Istituto di credito fondiario delle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, via Gentile da Fabriano, 2/4, 60125 Ancona;

Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, corso Stati Uniti, 21, 10128 Torino;

Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, via Calepina, 1, 38100 Trento;

Istituto di credito fondiario della Toscana, via Leonardo da Vinci, 22, 50132 Firenze;

Istituto di credito fondiario delle venezie, via A. Forti, 3/A, 37100 Verona;

Istituto italiano di credito fondiario, via Piacenza, 6, 00184 Roma;

Istituto nazionale di credito edilizio, via Boncompagni, 12, 00186 Roma;

Monte dei paschi di Siena - Sezione di credito fondiario, piazza Salimbeni, 3, 53100 Siena.

Le domande di concessione dei mutui dovranno essere spedite per lettera raccomandata alla sede di uno soltanto degli istituti o sezioni di credito fondiario ed edilizio sopra elencati, a decorrere dal giorno 24 febbraio 1987, corredate dalla documentazione prevista dallo schema di convenzione generale approvato dal Ministero del tesoro con decreto 11 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1987.

87A1417

MINISTERO DEL TESORO

N. 32

Corso dei cambi del 17 febbraio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1289,83	1289,83	1289,80	1289,83	1289,83	1289,81	1289,80	1289,83	1289,83	1289,83
Marco germanico	711,600	711,600	717,80	711,600	711,60	711,61	711,62	711,600	711,600	711,60
Franco francese	213,68	213,68	213,75	213,68	213,68	213,68	213,68	213,68	213,68	213,68
Fiorino olandese	630,39	630,39	630,70	630,39	630,39	630,39	630,40	630,39	630,39	630,40
Franco belga	34,365	34,365	34,37	34,365	34,365	34,36	34,366	34,365	34,365	34,36
Lira sterlina	1971,90	1971,90	1974 —	1971,90	1971,90	1972,45	1973 —	1971,90	1971,90	1971,90
Lira irlandese	1893,25	1893,25	1894 —	1893,25	1893,25	1893,12	1893 —	1893,25	1893,25	—
Corona danese	188,53	188,53	186,65	188,53	188,53	188,52	188,51	188,53	188,53	188,52
Dracma	9,679	9,679	9,68	9,679	—	—	9,670	9,679	9,679	—
E.C.U.	1466,85	1466,85	1467,70	1466,85	1466,85	1466,84	1466,83	1466,85	1466,85	1466,85
Dollaro canadese	967 —	967 —	967 —	967 —	967 —	967,10	967,20	967 —	967 —	967 —
Yen giapponese	8,422	8,422	8,43	8,422	8,422	8,42	8,425	8,422	8,422	8,42
Franco svizzero	842,110	842,110	843,25	842,110	842,110	842,10	842,100	842,110	842,110	842,10
Scellino austriaco	101,187	101,187	101,23	101,187	101,187	101,18	101,19	101,187	101,187	101,18
Corona norvegese	185,21	185,21	185,30	185,21	185,21	185,25	185,30	185,21	185,21	185,20
Corona svedese	199,20	199,20	199,30	199,20	199,20	199,90	199,20	199,20	199,20	199,20
FIM	284,89	284,89	285,25	284,89	284,89	285,02	285,15	284,89	284,89	—
Escudo portoghese	9,140	9,140	9,16	9,140	9;140	9,15	9,160	9,140	9,140	9,14
Peseta spagnola	10,085	10,085	10,10	10,085	10,085	10,08	10,085	10,085	10,085	10,08
Dollaro australiano	854,35	854,35	854 —	854,35	854,35	854,45	854,50	854,35	854,35	854,32

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 febbraio 1987

Dollaro USA	1289,815	Lira irlandese	1893,125	Scellino austriaco	101,188
Marco germanico	711,610	Corona danese	188,52	Corona norvegese	185,255
Franco francese	213,68	Dracma	9,674	Corona svedese	199,200
Fiorino olandese	630,395	E.C.U.	1466.84	FIM	285,02
Franco belga	34,365	Dollaro canadese	967,100	Escudo portoghese	9,150
Lira sterlina	1972,45	Yen giapponese	8,423	Peseta spagnola	10,085
		Franco svizzero	842.105	Dollaro australiano	854.425

Media dei titoli del 17 febbraio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	94,150
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,375
» 9% » » 1975-90	97 —
» 9% » » 1976-91	99,250
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,875
» » » Ind. ENI 1-8-1988	102,075
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 3-1983/87	100 —
» » » » 1- 4-1983/87	100,175
» » » » 1- 5-1983/87	100,325
» » » » 1- 6-1983/87	100,500
» » » » 1-11-1983/87	100,950
» » » » 1-12-1983/87	101 —
» » » » 1- 1-1984/88	100,675
» » » » 1- 2-1984/88	101,075
» » » » 1- 3-1984/88	100,950
» » » » 1- 4-1984/88	100,675
» » » » 1- 5-1984/88	100,575
» » » » 1- 6-1984/88	101,175
» » » » 1- 7-1983/88	101,675
» » » » 1- 8-1983/88	101,775
» » » » 1- 9-1983/88	101,725
» » » » 1-10-1983/88	101,750
» » » » 1- 7-1990	98,725
» » » » 1- 8-1990	98,825
» » » » 1- 9-1990	98,775
» » » » 1-10-1990	98,750
» » » » 1-11-1990	98,975
» » » » 1-11-1983/90	103,575
» » » » 1-12-1983/90	103,725
» » » » 18-12-1990	99,300
» » » » 1- 1-1984/91	103,650
» » » » 17- 1-1991	98,650
» » » » 1- 2-1984/91	103,800
» » » » 18- 2-1991	98,900
» » » » 1- 3-1984/91	101,925
» » » » 18- 3-1991	98,850
» » » » 1- 4-1984/91	102,025
» » » » 1- 5-1984/91	102,025
» » » » 1- 6-1984/91	102 —
» » » » 1- 7-1984/91	100,975
» » » » 1- 8-1984/91	101,125

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1984/91	101,025
» » » » 1-10-1984/91	101,025
» » » » 1-11-1984/91	101 —
» » » » 1-12-1984/91	100,375
» » » » 1- 1-1992	100,400
» » » » 1- 2-1992	99,750
» » » » 1- 2-1995	100,425
» » » » 1- 3-1995	97,850
» » » » 1- 4-1995	97,875
» » » » 1- 5-1995	98 —
» » » » 1- 6-1995	98,700
» » » » 1- 7-1995	99,875
» » » » 1- 8-1995	99,625
» » » » 1- 9-1995	99,650
» » » » 1-10-1995	99,675
» » » » 1-11-1995	99,400
» » » » 1-12-1995	99,250
» » » » 1- 1-1996	99,250
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988	102,375
» » » 12,50% 1- 2-1988	103 —
» » » 12 % 1- 3-1988	102,975
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,025
» » » 12,50% 1- 7-1988	104,350
» » » 12,50% 1-10-1988	104,075
» » » 12,50% 1-11-1988	104,100
» » » 12,50% 1- 1-1989	104,975
» » » 12,50% 1- 2-1989	105,800
» » » 12,50% 1- 3-1989	105,375
» » » 12 % 1- 4-1989	104,375
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,575
» » » 12,50% 1- 1-1990	107,375
» » » 12,50% 1- 2-1990	108,225
» » » 12,50% 1- 3-1990	107,100
» » » 12 % 1- 4-1990	105,725
» » » 10,50% 1- 5-1990	102,575
» » » 10 % 1- 6-1990	101,525
» » » 9,50% 1- 7-1990	100,600
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,975
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,625
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	110,250
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,500
» » » » 1983/90 11,50%	109,375
» » » » 1984/91 11,25%	109,375
» » » » 1984/92 10,50%	108,325
» » » » 1985/93 9,60%	105,250
» » » » 1985/93 9,75%	105,375
» » » » 1985/93 8,75%	102,450
» » » » 1985/93 9%	102,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M17027

MINISTERO DEL TESORO

N. 33

Corso dei cambi del 18 febbraio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1300,200	1300,200	1300,30	1300,200	1300,20	1300,30	1300,400	1300,200	1300,200	1300,20
Marco germanico	711,350	711,350	711,50	711,350	711,35	711,37	711,400	711,350	711,350	711,35
Franco francese	213,55	213,55	213,73	213,55	213,55	213,57	213,59	213,55	213,55	213,55
Fiorino olandese	629,91	629,91	630,50	629,91	629,91	629,90	629,90	629,91	629,91	629,90
Franco belga	34,365	34,365	34,37	34,365	34,365	34,36	34,359	34,365	34,365	34,37
Lira sterlina	1989,600	1989,600	1990 —	1989,600	1989,60	1989,80	1990 —	1989,600	1989,600	1989,60
Lira irlandese	1895,40	1895,40	1896 —	1895,40	1895,40	1895,07	1894,75	1895,40	1895,40	—
Corona danese	188,75	188,75	189,10	188,75	188,75	188,74	188,74	188,75	188,75	188,75
Dracma	9,689	9,689	9,70	9,689	—	—	9,695	9,689	9,689	—
E.C.U.	1468,45	1468,45	1469,60	1468,45	1468,45	1468,42	1468,40	1468,45	1468,45	1468,45
Dollaro canadese	976,20	976,20	976 —	976,20	976,20	976,12	976,05	976,20	976,20	976,20
Yen giapponese	8,454	8,454	8,45	8,454	8,454	8,45	8,454	8,454	8,454	8,45
Franco svizzero	841,11	841,11	842,25	841,11	841,11	841,15	841,20	841,11	841,11	841,10
Scellino austriaco	101,155	101,155	101,23	101,155	101,155	101,15	101,16	101,155	101,155	101,15
Corona norvegese	186,22	186,22	186,25	186,22	186,22	186,23	186,25	186,22	186,22	186,20
Corona svedese	200,05	200,05	200,25	200,05	200,05	200,07	200,10	200,05	200,05	200,05
FIM	285,94	285,94	286 —	285,94	285,94	286,02	286,10	285,94	285,94	—
Escudo portoghese	9,20	9,20	9,16	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20
Peseta spagnola	10,129	10,129	10,13	10,129	10,129	10,12	10,13	10,129	10,129	10,12
Dollaro australiano	866,50	866,50	865 —	866,50	866,50	866,25	866 —	866,50	866,50	866,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 febbraio 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1300,300
Marco germanico	711,375
Franco francese	213,570
Fiorino olandese	629,905
Franco belga	34,362
Lira sterlina	1989,80
Lira irlandese	1895,075
Corona danese	188,745
Dracma	9,692
E.C.U.	1468,42
Dollaro canadese	976,125
Yen giapponese	8,454
Franco svizzero	841,155
Scellino austriaco	101,157
Corona norvegese	186,235
Corona svedese	200,075
FIM	286,02
Escudo portoghese	9,200
Peseta spagnola	10,129
Dollaro australiano	866,250

Media dei titoli del 18 febbraio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	94,150
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,375
» 9% » » 1975-90	97 —
» 9% » » 1976-91	99,250
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,875
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,825
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 3-1983/87	100 —
» » » » 1- 4-1983/87	100,150
» » » » 1- 5-1983/87	100,275
» » » » 1- 6-1983/87	100,575
» » » » 1-11-1983/87	100,950
» » » » 1-12-1983/87	100,950
» » » » 1- 1-1984/88	100,625
» » » » 1- 2-1984/88	101,100
» » » » 1- 3-1984/88	100,875
» » » » 1- 4-1984/88	100,625
» » » » 1- 5-1984/88	100,550
» » » » 1- 6-1984/88	101,050
» » » » 1- 7-1983/88	101,800
» » » » 1- 8-1983/88	101,800
» » » » 1- 9-1983/88	101,675
» » » » 1-10-1983/88	101,700
» » » » 1- 7-1990	98,800
» » » » 1- 8-1990	98,825
» » » » 1- 9-1990	98,775
» » » » 1-10-1990	98,675
» » » » 1-11-1990	98,950
» » » » 1-11-1983/90	103,675
» » » » 1-12-1983/90	103,575
» » » » 18-12-1990	99,250
» » » » 1- 1-1984/91	103,675
» » » » 17- 1-1991	98,650
» » » » 1- 2-1984/91	103,850
» » » » 18- 2-1991	98,800
» » » » 1- 3-1984/91	101,950
» » » » 18- 3-1991	98,850
» » » » 1- 4-1984/91	102,050
» » » » 1- 5-1984/91	102,025
» » » » 1- 6-1984/91	102 —
» » » » 1- 7-1984/91	100,900
» » » » 1- 8-1984/91	101,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1984/91	101 —
» » » » 1-10-1984/91	101,025
» » » » 1-11-1984/91	100,975
» » » » 1-12-1984/91	100,325
» » » » 1- 1-1992	100,375
» » » » 1- 2-1992	99,600
» » » » 1- 2-1995	100,400
» » » » 1- 3-1995	97,900
» » » » 1- 4-1995	97,875
» » » » 1- 5-1995	98,025
» » » » 1- 6-1995	98,700
» » » » 1- 7-1995	99,800
» » » » 1- 8-1995	99,525
» » » » 1- 9-1995	99,650
» » » » 1-10-1995	99,600
» » » » 1-11-1995	99,400
» » » » 1-12-1995	99,300
» » » » 1- 1-1996	99,200
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988	102,150
» » » 12,50% 1- 2-1988	103,125
» » » 12 % 1- 3-1988	102,675
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,875
» » » 12,50% 1- 7-1988	104,150
» » » 12,50% 1-10-1988	103,950
» » » 12,50% 1-11-1988	104,175
» » » 12,50% 1- 1-1989	104,875
» » » 12,50% 1- 2-1989	105,750
» » » 12,50% 1- 3-1989	105,200
» » » 12 % 1- 4-1989	104,300
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,500
» » » 12,50% 1- 1-1990	107,325
» » » 12,50% 1- 2-1990	108,125
» » » 12,50% 1- 3-1990	107,100
» » » 12 % 1- 4-1990	105,675
» » » 10,50% 1- 5-1990	102,550
» » » 10 % 1- 6-1990	101,375
» » » 9,50% 1- 7-1990	100,375
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,950
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	110,425
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,175
» » » » 1983/90 11,50%	109,425
» » » » 1984/91 11,25%	109,425
» » » » 1984/92 10,50%	108,325
» » » » 1985/93 9,60%	105 —
» » » » 1985/93 9,75%	105,425
» » » » 1985/93 8,75%	102,450
» » » » 1985/93 9%	102,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M18027

MINISTERO DEL TESORO

N. 34

Corso dei cambi del 19 febbraio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1316,500	1316,500	1313,70	1316,500	1316,50	1313,62	1313,75	1316,500	1316,500	1313,50
Marco germanico	711,050	711,050	711,40	711,050	711,050	711,07	711,100	711,050	711,050	711,05
Franco francese	213,55	213,55	213,75	213,55	213,55	213,52	213,50	213,55	213,55	213,55
Fiorino olandese	629,68	629,68	629,75	629,68	629,68	629,68	629,68	629,68	629,68	629,68
Franco belga	34,355	34,355	34,38	34,355	34,355	34,35	34,357	34,355	34,355	34,35
Lira sterlina	1997,700	1997,700	2000 —	1997,700	1997,70	1998,35	1999 —	1997,700	1997,700	1997,70
Lira irlandese	1895,500	1895,500	1893 —	1895,500	1895,50	1894,25	1893 —	1895,500	1895,500	—
Corona danese	188,75	188,75	188,85	188,75	188,75	188,74	188,74	188,75	188,75	188,75
Dracma	9,702	9,702	9,70	9,702	—	—	9,72	9,702	9,702	—
E.C.U.	1469 —	1469 —	1469,25	1469 —	1469 —	1469,10	1469,20	1469 —	1469 —	1469 —
Dollaro canadese	982,60	982,60	983 —	982,60	982,60	982,75	982,90	982,60	982,60	982,60
Yen giapponese	8,504	8,504	8,30	8,504	8,504	8,50	8,509	8,504	8,504	8,50
Franco svizzero	841,070	841,070	841,50	841,070	841,070	841,08	841,100	841,070	841,070	841,07
Scellino austriaco	101,12	101,12	101,10	101,12	101,12	101,12	101,12	101,12	101,12	101,12
Corona norvegese	186,79	186,79	186,50	186,79	186,79	186,77	186,75	186,79	186,79	186,79
Corona svedese	200,66	200,66	200,65	200,66	200,66	200,70	200,75	200,66	200,66	200,75
FIM	286,68	286,68	286,46	286,68	286,68	286,64	286,60	286,68	286,68	—
Escudo portoghese	9,207	9,207	9,20	9,207	9,207	9,21	9,22	9,207	9,207	9,20
Peseta spagnola	10,114	10,114	10,11	10,114	10,114	10,11	10,115	10,114	10,114	10,11
Dollaro australiano	875,30	875,30	876 —	875,30	875,30	875,30	875,30	875,30	875,30	875,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 febbraio 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1313,625
Marco germanico	711,075
Franco francese	213,525
Fiorino olandese	629,680
Franco belga	34,356
Lira sterlina	1998,35
Lira irlandese	1894,25
Corona danese	188,745
Dracma	9,711
E.C.U.	1469,100
Dollaro canadese	982,75
Yen giapponese	8,506
Franco svizzero	841,085
Scellino austriaco	101,120
Corona norvegese	186,770
Corona svedese	200,705
FIM	286,64
Escudo portoghese	9,213
Peseta spagnola	10,114
Dollaro australiano	875,30

Media dei titoli del 19 febbraio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	93,700
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,375
» 9% » » 1975-90	97 —
» 9% » » 1976-91	99,250
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,875
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,825
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 3-1983/87	100 —
» » » » 1- 4-1983/87	100,175
» » » » 1- 5-1983/87	100,200
» » » » 1- 6-1983/87	100,425
» » » » 1-11-1983/87	100,825
» » » » 1-12-1983/87	100,975
» » » » 1- 1-1984/88	100,600
» » » » 1- 2-1984/88	101,025
» » » » 1- 3-1984/88	100.825
» » » » 1- 4-1984/88	100,625
» » » » 1- 5-1984/88	100,575
» » » » 1- 6-1984/88	101 —
» » » » 1- 7-1983/88	101,800
» » » » 1- 8-1983/88	101,750
» » » » 1- 9-1983/88	101,725
» » » » 1-10-1983/88	101,725
» » » » 1- 7-1990	98,750
» » » » 1- 8-1990	98,900
» » » » 1- 9-1990	98,750
» » » » 1-10-1990	98,750
» » » » 1-11-1990	98,875
» » » » 1-11-1983/90	103,800
» » » » 1-12-1983/90	103.650
» » » » 18-12-1990	98,950
» » » » 1- 1-1984/91	103,700
» » » » 17- 1-1991	98,650
» » » » 1- 2-1984/91	103,875
» » » » 18- 2-1991	98,850
» » » » 1- 3-1984/91	101,975
» » » » 18- 3-1991	98,850
» » » » 1- 4-1984/91	102,050
» » » » 1- 5-1984/91	101,975
» » » » 1- 6-1984/91	102 —
» » » » 1- 7-1984/91	100,875
» » » » 1- 8-1984/91	101,100

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1984/91	101,050
» » » » 1-10-1984/91	101,025
» » » » 1-11-1984/91	101 —
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1992	100,400
» » » » 1- 2-1992	99,650
» » » » 1- 2-1995	100,425
» » » » 1- 3-1995	97,850
» » » » 1- 4-1995	97,825
» » » » 1- 5-1995	98,025
» » » » 1- 6-1995	98,625
» » » » 1- 7-1995	99,925
» » » » 1- 8-1995	99,525
» » » » 1- 9-1995	99,650
» » » » 1-10-1995	99,625
» » » » 1-11-1995	99,350
» » » » 1-12-1995	99,325
» » » » 1- 1-1996	99,175
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988	102,150
» » » 12,50% 1- 2-1988	103 —
» » » 12 % 1- 3-1988	102,800
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,875
» » » 12,50% 1- 7-1988	104,200
» » » 12,50% 1-10-1988	103,950
» » » 12,50% 1-11-1988	104,250
» » » 12,50% 1- 1-1989	104,850
» » » 12,50% 1- 2-1989	105,725
» » » 12,50% 1- 3-1989	105,175
» » » 12 % 1- 4-1989	104,425
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,500
» » » 12,50% 1- 1-1990	107,300
» » » 12,50% 1- 2-1990	108,025
» » » 12,50% 1- 3-1990	107,075
» » » 12 % 1- 4-1990	105,700
» » » 10,50% 1- 5-1990	102,575
» » » 10 % 1- 6-1990	101,350
» » » 9,50% 1- 7-1990	100,600
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,950
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,800
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	110,175
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,625
» » » » 1983/90 11,50%	109,450
» » » » 1984/91 11,25%	109,500
» » » » 1984/92 10,50%	108,375
» » » » 1985/93 9,60%	105,125
» » » » 1985/93 9,75%	105,500
» » » » 1985/93 8,75%	102,300
» » » » 1985/93 9%	102,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M19027

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla S.p.a. Posmerci ad esercitare un magazzino generale in Marghera

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1987, la S.p.a. Posmerci, con sede in Marghera (Venezia), via della Pila, 5, è stata autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

87A1446

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Marangon*, con sede e stabilimento in Vigodarzere (Padova), fallita il 17 maggio 1985:
periodo: dal 17 febbraio 1986 al 18 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 14 giugno 1983: dal 13 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

2) *S.p.a. Marangon*, con sede e stabilimento in Vigodarzere (Padova), fallita il 17 maggio 1985:
periodo: dal 19 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 14 giugno 1983: dal 13 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

3) *S.r.l. Lavorazione calzature Martini*, con sede e stabilimento in S. Giovanni Lupatoto (Verona):
periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. ABC Sopren*, con sede e stabilimento in Monselice (Padova):
periodo: dal 12 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Utita - Macchine utensili*, con sede Milano e stabilimento in Este (Padova), fallita il 27 dicembre 1985;
periodo: dal 27 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1983: dal 17 maggio 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

6) *S.p.a. Utita - Macchine utensili*, con sede in Milano e stabilimento in Este (Padova), fallita il 27 dicembre 1985:
periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1983: dal 17 maggio 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

7) *S.p.a. Duto*, con sede in Verona e stabilimenti in Verona e Buttapietra (Verona):
periodo: dal 1° aprile 1986 al 28 settembre 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Young Wool*, con sede e stabilimento in Saletto di Montagnana (Padova):
periodo: dal 15 giugno 1984 al 16 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Confezioni Altino*, con sede e stabilimento in S. Maria di Sala (Venezia):
periodo: dal 21 ottobre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

10 *S.p.a. Confezioni Altino*, con sede e stabilimento in S. Maria di Sala (Venezia):
periodo: dal 28 aprile 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 21 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Cristallerie venete*, con sede e stabilimento in Monastier (Treviso):
periodo: dal 1° settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Cristallerie venete*, con sede e stabilimento in Monastier (Treviso):
periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Cris di Agordo*, con sede e stabilimento in Agordo (Belluno):
periodo: dal 7 aprile 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. G.C. Herion*, con sede e stabilimento in Venezia-Giudecca:
periodo: dal 14 ottobre 1985 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. G.C. Herion*, con sede e stabilimento in Venezia-Giudecca:
periodo: dal 14 aprile 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 14 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Alzooweet Colonna Veneta*, con sede legale in Robecco d'Oglio (Cremona) e stabilimento in Cologna Veneta (Verona):
periodo: dal 19 agosto 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Alzooweet Cologna Veneta*, con sede legale in Robecco d'Oglio (Cremona) e stabilimento in Cologna Veneta (Verona):
periodo: dal 17 febbraio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 19 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Pachera*, con sede e stabilimento in S. Bonifacio (Verona):
periodo: dal 14 aprile 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale: 3 marzo 1986: dal 15 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Auguri di Mondadori*, con sede e stabilimento in Sommacampagna (Verona):
periodo: dal 23 dicembre 1985 al 22 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 25 ottobre 1985: dal 27 dicembre 1984;
pagamento diretto: no;

20) *S.p.a. Auguri di Mondadori*, con sede e stabilimento in Sommacampagna (Verona):

periodo: dal 23 giugno 1986 al 21 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 25 ottobre 1985: dal 27 dicembre 1984;
pagamento diretto: no.

21) *S.p.a. Ilma - Industria lavorazioni metalli antiacidi*, con sede e stabilimento in Schio (Vicenza):

periodo: dal 1° marzo 1986 all'11 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Ilma - Industria lavorazioni metalli antiacidi*, con sede e stabilimento in Schio (Vicenza), fallita il 12 aprile 1986:

periodo: dal 12 aprile 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

23) *S.r.l. I.V.A.R. - Industria veneta apparecchi riscaldamento*, con sede e stabilimento in Verona:

periodo: dal 3 aprile 1985 al 6 ottobre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. I.V.A.R. - Industria veneta apparecchi riscaldamento*, con sede e stabilimento in Verona:

periodo: dal 7 ottobre 1985 al 6 aprile 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 3 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. A. Vidal*, con sede e stabilimento in Marghera (Venezia):

periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1984: dal 1° dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Calzaturificio Dodoni Giuseppe*, con sede e stabilimento in Verona:

periodo: dal 1° maggio 1986 al 31 agosto 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Biasi termomeccanica*, con sede e stabilimento in Verona:

periodo: dal 20 maggio 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985: dal 17 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Biasi termomeccanica*, con sede e stabilimento in Verona:

periodo: dal 18 novembre 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985: dal 17 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Calzaturificio Madras di Valentino Piccolotto*, con sede legale in Bassano del Grappa (Vicenza) e stabilimento in Bassano del Grappa (Vicenza):

periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 12 ottobre 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Elemes* (gruppo Efim), con sede e stabilimento in Porto Marghera (Venezia):

periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 12 ottobre 1984: dal 30 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Larix maglierie*, con sede e stabilimento in Brendola (Vicenza):

periodo: dal 4 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 6 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Larix maglierie*, con sede e stabilimento in Brendola (Vicenza):

periodo: dal 5 maggio 1986 al 2 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 6 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Laval - Lavorazione alluminio*, con sede e stabilimento in Marcon (Venezia), sede amministrativa di Cazzago di Pianiga (Venezia):

periodo: dal 10 febbraio 1986 al 10 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1984: dal 13 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Aquatex* (gruppo Bonazzi), con sede in S. Martino Buon Albergo (Verona) e stabilimento in Montecchia di Crosara (Verona):

periodo: dal 30 ottobre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. SKA*, con sede e stabilimento in Sandrigo (Vicenza):

periodo: dal 4 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 aprile 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. T.R.T. - Tintorie resinatura tessuti*, (gruppo Bonazzi), con sede e stabilimento in S. Martino Buon Albergo (Verona):

periodo: dal 28 ottobre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Piva Sigismondo*, con sede legale in Milano e stabilimenti in Valdobbiadene (Treviso) e Pedavena (Belluno):

periodo: dal 26 maggio 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1982: dal 1° giugno 1982;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Piva Sigismondo*, con sede legale in Milano e stabilimenti in Valdobbiadene (Treviso) e Pedavena (Belluno):

periodo: dal 25 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1982: dal 1° giugno 1982;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Società veneziana Conterie* (gruppo Efim), con sede e stabilimento in Venezia-Murano:

periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Vetro Piave*, con sede e stabilimento in S. Polo di Piave (Treviso):

periodo: dal 17 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 28 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

41) *S.r.l. Surfrigo nord*, con sede e stabilimento in Trichiana (Belluno):

periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

42) *S.r.l. Surfrigo nord*, con sede e stabilimento in Trichiana (Belluno):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Cansiglio*, con sede in Revine Lago (Treviso) e stabilimenti in Revine Lago (Treviso) e Onè di Fonte (Treviso):
periodo: dal 18 novembre 1985 al 18 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. Cansiglio*, con sede in Revine Lago (Treviso) e stabilimenti in Revine Lago (Treviso) e Onè di Fonte (Treviso):
periodo: dal 19 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Eternit siciliana*, con sede e stabilimento in Siracusa:
periodo: dal 3 giugno 1985 al 7 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 14 ottobre 1982: dal 7 giugno 1982;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. Eternit siciliana*, con sede e stabilimento in Siracusa:
periodo: dall'8 dicembre 1985 al 7 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 14 ottobre 1982: dal 7 giugno 1982;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. F.lli Andrisani di Antonio*, con sede in Matera:
periodo: dal 3 febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 1° febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

48) *S.p.a. F.lli Andrisani di Antonio*, con sede in Matera:
periodo: dal 4 agosto 1986 al 2 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 1° febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Calzaturificio Gaviga* di Fusignano (Ravenna):
periodo: dal 16 giugno 1986 al 14 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: 13 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Tecno meccanica generale* di Bologna, fallita il 23 ottobre 1984:
periodo: dal 6 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1984: dal 9 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

3) *S.p.a. Ceramica artistica S. Giuseppe* di Sassuolo (Modena), fallita il 3 gennaio 1986:
periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

4) *S.n.c. Sleeping System Italia* di Forlì:
periodo: dal 28 aprile 1986 al 27 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1984: dal 25 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Cartiera Del Maglio*, con sede legale in Milano, stabilimento e sede amministrativa in Borgonovo di Pontecchio Marconi (Bologna):
periodo: dal 7 luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Gulminelli* di Ravenna, fallita il 27 settembre 1983:
periodo: dal 14 ottobre 1985 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 17 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

7) *S.p.a. Gulminelli* di Ravenna, fallita il 27 settembre 1983:
periodo: dal 14 aprile 1986 al 28 settembre 1986 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 17 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

8) *S.p.a. Sicart* di Mesola (Ferrara), fallita il 17 dicembre 1984:
periodo: dal 22 settembre 1986 al 21 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 27 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

9) *S.a.s. Selemoda di Generali Carlo, Nicoli Loris & C.*, con sede in Vergato (Bologna):
periodo: dal 25 agosto 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 24 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. S.I.L.A. - Società industria laterizi & affini* di Fiorano Modenese (Modena):
periodo: dal 23 giugno 1986 al 21 settembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 23 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. S.A.C.E.P.* di Bertinoro (Forlì), fallita il 6 febbraio 1986:
periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 31 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

12) *C.M.C.M. - Cooperativa muratori cementisti e manovali* di S. Alberto (Ravenna):
periodo: dal 23 settembre 1986 al 21 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 20 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Laboratori fotografici A. Villani & Figli* di Bologna, fallita il 6 marzo 1986:
periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *S.r.l. Co-Therm* di Bologna, fallita il 28 giugno 1985:
periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 28 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

15) *S.r.l. Selettric*, con sede in Torino e stabilimento in Modena, fallita il 2 marzo 1985:
periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 2 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

16) *Fratelli Zaccaria,* con sede e stabilimento in Calderara di Reno (Bologna), fallita il 25 marzo 1985:

periodo: dal 22 settembre 1986 al 22 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

17) *S.p.a. Fonderie officine Giovanni Nicoletti* di Rimini (Forlì):

periodo: dal 3 aprile 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Fonderie officine Giovanni Nicoletti* di Rimini (Forlì), fallita il 19 dicembre 1985:

periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

19) *S.p.a. Fonderie officine Giovanni Nicoletti* di Rimini (Forlì), fallita il 19 dicembre 1985:

periodo: dal 31 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

20) *S.p.a. Fonderie officine Giovanni Nicoletti* di Rimini (Forlì), fallita il 19 dicembre 1985:

periodo: dal 29 settembre 1986 al 21 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

21) *S.p.a. Astra veicoli industriali,* con sede e stabilimento in Piacenza:

periodo: dal 21 ottobre 1985 al 20 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985: dal 22 ottobre 1984;
pagamento diretto: no.

22) *S.p.a. Astra veicoli industriali,* con sede e stabilimento in Piacenza:

periodo: dal 21 aprile 1986 al 19 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985: dal 22 ottobre 1984;
pagamento diretto: no.

23) *C.E.A. - Cooperativa edili e affini del comprensorio di Vignola S.r.l.,* con sede in Spilamberto (Modena):

periodo: dal 21 aprile 1986 al 19 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985: dal 22 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Emiliana prefabbricati Coop* di Campogalliano (Modena):

periodo: dal 3 febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: no.

25) *S.r.l. Emiliana prefabbricati Coop* di Campogalliano (Modena):

periodo: dal 4 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: no.

26) *S.p.a. Euroceramica* di Anzola dell'Emilia (Bologna):

periodo: dal 10 febbraio 1986 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 13 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Euroceramica* di Anzola dell'Emilia (Bologna):

periodo: dal 12 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 13 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Fox di Renzo Bompani & C.,* con sede in Modena e stabilimento in Ostellato (Ferrara):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: no.

29) *S.p.a. Fox di Renzo Bompani & C.,* con sede in Modena e stabilimento in Ostellato (Ferrara):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: no.

30) *S.p.a. Rex ceramiche artistiche* di Fiorano Modenese (Modena):

periodo: dal 14 ottobre 1985 al 13 aprile 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 14 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Mario Gattelli - Laterizi e prefabbricati* di Russi (Ravenna):

periodo: dal 17 marzo 1986 al 14 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 17 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Mario Gattelli - Laterizi e prefabbricati* di Russi (Ravenna):

periodo: dal 15 settembre 1986 al 15 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 17 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Nuova Zanassi* di Ozzano Emilia (Modena):

periodo: dal 1° agosto 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 1° agosto 1985;
pagamento diretto: no.

34) *S.p.a. Nuova Zanassi* di Ozzano Emilia (Modena):

periodo: dal 3 febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale: dal 1° agosto 1985;
pagamento diretto: no.

35) *S.r.l. O.M.E.* di Guastalla (Reggio Emilia), fallita il 14 maggio 1986:

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

36) *S.p.a. Salvarani,* con sede in Baganzola (Parma) e stabilimenti di Baganzola e Basilicanova (Parma):

periodo: dal 5 maggio 1986 al 2 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1981: dal 4 maggio 1981;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Scic,* con sede e stabilimento in Parma, frazione Viarolo:

periodo: dal 5 maggio 1986 al 2 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1982: dal 3 maggio 1982;
pagamento diretto: no.

38) *S.r.l. Silcea* di Gatteo (Forlì):

periodo: dal 3 febbraio 1986 al 23 maggio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: no.

39) *S.p.a. S.P.E.A.*, con sede legale in Teramo e stabilimento in Casalfiumanese-Imola (Bologna):
periodo: dal 15 aprile 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 15 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Nuova Gres Lux* di Montebonello di Pavullo nel Frignano (Modena):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. Nuova Gres Lux* di Montebonello di Pavullo nel Frignano (Modena):
periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Ducati energia* di Bologna:
periodo: dal 31 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Trattori Lamborghini*, con sede legale in Treviglio (Bergamo) e stabilimento di Pieve di Cento (Bologna):
periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Calce Dolomia*, con sede in Genova ed unità di Bernezzo (Cuneo):
periodo: dal 23 giugno 1986 al 21 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1983: dal 20 dicembre 1982;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Icrot - Lavorazioni sussidiarie Finsider*, con sede in Genova e cantiere presso società Ansaldo componenti - Genova:
periodo: dall'11 agosto 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 10 febbraio 1986;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Basital refrattari basici* (ex Dolomite di Sestri), con sede in Genova e stabilimento in Genova-Sestri Ponente:
periodo: dal 30 marzo 1986 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1986: dal 30 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Gaslini*, con sede e stabilimento in Genova-Rivarolo:
periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Ente Bacini*, con sede e stabilimento in Genova:
periodo: dal 25 agosto 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 25 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. I.P.R.A.M.S.*, con sede legale in Genova - unità produttive presso Fincantieri - stabilimenti di Sestri-Ponente (Genova):
periodo: dal 7 aprile 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Galante*, con sede e stabilimento in Campomorone-Isoverde (Genova):
periodo: dal 6 gennaio 1986 al 6 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 9 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Galante*, con sede e stabilimento in Campomorone-Isoverde (Genova):
periodo: dal 7 luglio 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 9 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Euroforni*, con sede in Napoli e stabilimento in Genova:
periodo: dal 14 aprile 1986 al 13 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 18 aprile 1983;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Euroforni*, con sede in Napoli e stabilimento in Genova:
periodo: dal 14 luglio 1986 al 13 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 18 aprile 1983;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Lames*, con sede e stabilimento in Chiavari (Genova):
periodo: dal 2 marzo 1986 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1981: dal 1° marzo 1981;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Nuovi cantieri liguri*, con sede e stabilimento in Pietra Ligure (Savona):
periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 30 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *I.B.A. - Immobili bonifiche appalti S.p.a.*, con sede in Firenze, unità produttive in Sesto Fiorentino, Siena, filiali in Venezia Giulia, cantieri di Linate (Milano), ufficio e deposito di Milano:
periodo: dal 1° maggio 1983 al 30 ottobre 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 novembre 1984.

2) *I.B.A. - Immobili bonifiche appalti S.p.a.*, con sede in Firenze, unità produttive in Sesto Fiorentino, Siena, filiali in Venezia Giulia, cantieri di Linate (Milano), ufficio e deposito di Milano:
periodo: dal 31 ottobre 1983 al 29 gennaio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 novembre 1984.

3) *I.B.A. - Immobili bonifiche appalti S.p.a.*, con sede in Firenze, unità produttive in Sesto Fiorentino, Siena, filiali in Venezia Giulia, cantieri di Linate (Milano), ufficio e deposito di Milano:

periodo: dal 30 gennaio 1984 al 29 aprile 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 novembre 1984.

4) *Incar di Cappelli & Carletti*, con sede e stabilimento in Figline Valdarno (Firenze), fallita il 13 ottobre 1984:

periodo: dal 14 aprile 1985 al 13 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 13 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

5) *Incar di Cappelli & Carletti*, con sede e stabilimento in Figline Valdarno (Firenze), fallita il 13 ottobre 1984:

periodo: dal 14 ottobre 1985 al 28 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 13 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

6) *S.p.a. Imptap Paoletti*, con sede legale in Castiglione della Pescaia (Grosseto) e filiali varie:

periodo: dal 6 ottobre 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1982: dall'11 gennaio 1982;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Adry Style succo di lana*, con sede e stabilimento in Scandicci (Firenze):

periodo: dal 18 novembre 1985 al 18 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Proinco*, con sede in Empoli (Firenze):

periodo: dal 24 marzo 1986 al 23 settembre 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 25 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Plessey*, con sede legale in Milano, direzione generale e amministrativa di Firenze, stabilimento di Firenze:

periodo: dal 25 agosto 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 26 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Mupi*, con sede legale in Firenze e stabilimento in Firenze e Terranova Bracciolini (Arezzo):

periodo: dall'8 luglio 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dall'11 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Mupi*, con sede legale in Firenze e stabilimento in Firenze e Terranova Bracciolini (Arezzo):

periodo: dal 6 gennaio 1986 al 6 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dall'11 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Pile Superpila*, con sede in Firenze:

periodo: dal 2 gennaio 1986 al 29 giugno 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione;
pagamento diretto: no.

13) *S.p.a. Pile Superpila*, con sede in Firenze:

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: no.

14) *C.E.V. - Cooperativa empolese vetrai* di Empoli (Firenze):

periodo: dal 25 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 27 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Valfrive*, con sede legale e stabilimento in Firenze:

periodo: dal 1° aprile 1986 al 28 settembre 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Longinotti*, con sede e stabilimento in Sesto Fiorentino (Firenze):

periodo: dal 14 aprile 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione;
pagamento diretto: no.

17) *S.r.l. Raffaello* di Migliarino Pisano, comune di Vecchiano (Pisa), fallita il 19 novembre 1985:

periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 19 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

18) *S.r.l. Cooperativa ceramica industriale*, con sede e stabilimento in Livorno:

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Solgi* di Capannori (Lucca):

periodo: dal 18 marzo 1985 al 16 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 17 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Creazioni Natlyns*, con sede in Montevarchi (Arezzo), fallita il 4 luglio 1985:

periodo: dal 6 ottobre 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 4 luglio 1985;
pagamento diretto: si.
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

21) *S.p.a. Inpla* di Terranova Bracciolini (Arezzo), fallita il 12 aprile 1984:

periodo: dal 6 ottobre 1986 al 10 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 9 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

22) *S.p.a. Calzaturificio Fratelli Soldini*, con sede in Capolana (Arezzo):

periodo: dal 12 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione;
pagamento diretto: no.

23) *S.r.l. Filmas* di Arezzo, fallita il 9 febbraio 1984:

periodo: dall'11 agosto 1986 al 9 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 17 gennaio 1985: dal 9 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

24) *S.p.a. Fibok*, con sede e stabilimento in Castiglion Fibocchi (Arezzo):

periodo: dal 31 marzo 1986 al 28 settembre 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione;
pagamento diretto: si.

25) *S.r.l. Rainstop*, con sede in Chiesina Uzzanese (Pistoia):

periodo: dal 12 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

26) *Società gestione industria salumificio Fratelli Doretti*, con sede legale in Firenze, stabilimento di Massa e Cozzile (Pistoia):

periodo: dal 29 settembre 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 2 gennaio 1985;
pagamento diretto: no.

27) *S.n.c. Gigli, Sartini e Civitelli*, con sede legale in Rapolano Terme (Siena) e stabilimento in Serre di Rapolano (Siena), fallita il 28 gennaio 1986:

periodo: dal 28 luglio 1986 al 24 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 10 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

28) *S.r.l. I.L.T. - Industria laterizi Toscana*, con sede legale e stabilimento in Chiusi Scalo:

periodo: dal 1° luglio 1985 al 31 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.a.s. Germaine Monteil*, con sede e uffici in Milano e stabilimento in Buccinasco (Milano):

periodo: dal 1° giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 agosto 1982: dal 31 magggio 1982;
pagamento diretto: si.

2) *S.a.s. Helene Curtis*, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Buccinasco (Milano):

periodo: dal 1° giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 agosto 1982: dal 31 magggio 1982;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. I.T.C.* (gruppo Europhon) di Castelleone (Cremona):

periodo: dal 6 gennaio 1986 al 6 luglio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Europhon*, con sede in Milano e stabilimenti in Milano, Bozzolo (Mantova) e Quistello (Mantova):

periodo: dal 6 gennaio 1986 al 6 luglio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Calzaturificio Sultanino* di Vigevano (Pavia):

periodo: dal 28 aprile 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Calzaturificio Belvedere* di Ostiano (Cremona):

periodo: dal 29 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 27 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Giacomo Garbagnati* di Monza (Milano):

periodo: dal 28 ottobre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Carrozzeria Ernesto Portesi* di Rezzato (Brescia):

periodo: dal 28 settembre 1985 al 29 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 26 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Mottana*, con sede in Milano e stabilimento in Legnano (Milano):

periodo: dal 28 gennaio 1985 al 28 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985: dal 1° febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Grove Valve Sistems* di Ospiate di Bollate (Milano):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Edila*, con sede in Bergamo e stabilimenti in Melegnano (Milano) e Codevilla (Pavia):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Novaceta*, con sede in Milano e stabilimento in Magenta (Milano):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

13) *Ditta Carminati Luisa - Laboratorio confezioni*, con sede e stabilimento in Bracca (Bergamo):

periodo: dal 4 febbraio 1985 al 4 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Vetrotex Italia*, con sede in Milano e stabilimento in Besana Brianza (Milano):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 24 settembre 1985: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: no.

15) *S.p.a. Maglificio di Maderno*, con sede in Toscolano Maderno (Brescia) e stabilimento in Toscolano Maderno (Brescia):

periodo: dal 19 agosto 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Maglificio di Maderno*, con sede in Toscolano Maderno (Brescia) e stabilimento in Toscolano Maderno (Brescia):

periodo: dal 17 febbraio 1986 al 18 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Cementir - Cementerie del Tirreno* per la sola rete commerciale del nord - uffici vendita di Milano, Genova, Torino:

periodo: dal 31 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Zacchi* di Milano:

periodo: dal 15 luglio 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Zacchi* di Milano:

periodo: dal 13 gennaio 1986 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Quadrelli* di Cavaria (Varese):

periodo: dal 7 aprile 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Engico Sytech* (gruppo Worthington), con sede in Milano e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano):

periodo: dall'11 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Engico Sytech* (gruppo Worthington), con sede in Milano e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano):

periodo: dal 12 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Montecolino Purati* di Iseo (Brescia):

periodo: dal 16 settembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Conceria cedrati Turbigo*, con sede in Milano e stabilimento in Turbigo (Milano):

periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Diedro*, con sede in Carate Brianza (Milano), stabilimento in Montichiari (Brescia):

periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Bomisa bottoni minuterie* di Assago (Milano):

periodo: dal 26 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Brunati* di alzate Brianza (Como);

periodo: dal 7 aprille 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Cotonificio manifatture Reich* di Torre Bondone (Bergamo):

periodo: dal 3 febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. DSM resine Italia* di Filago (Bergamo):

periodo: dal 26 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Molini Certosa* di Certosa di Pavia:

periodo: dal 29 luglio 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Molini Certosa* di Certosa di Pavia:

periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 luglio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Conciaria Cornelia* di Induno Olona (Varese):

periodo: dal 26 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

33) *S.a.s. Colombo AGC* di Gorla Minore (Varese):

periodo: dal 10 febbraio 1986 al 10 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

34) *S.a.s. Colombo AGC* di Gorla Minore (Varese):

periodo: dall'11 agosto 1986 all'8 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Sacpa*, con sede in Milano e stabilimento in Buscate (Milano):

periodo: dal 25 giugno 1986 al 21 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

36) *S.r.l. Predalva acciaieria e ferriera* di Pian Camuno (Brescia):

periodo: dal 10 marzo 1986 al 7 settembre 1986;
causale: riconversione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

37) *S.r.l. Predalva acciaieria e ferriera* di Pian Camuno (Brescia):

periodo: dall'8 settembre 1986 all'8 marzo 1987;
causale: riconversione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Worthington*, con sede in Milano, unità di Milano, Desio (Milano) e Cinisello Balsamo (Milano):

periodo: dall'11 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Worthington*, con sede in Milano, unità di Milano, Desio (Milano) e Cinisello Balsamo (Milano):

periodo: dal 12 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Ercole Marelli nuova elettromeccanica generale*, con sede in Milano, unità di Sesto S. Giovanni (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. Luigi Stoppani*, con sede in Milano e stabilimento in Corsico (Milano):

periodo: dal 14 aprile 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: no.

42) *S.p.a. Luigi Stoppani*, con sede in Milano e stabilimento in Cogoleto (Genova):

periodo: dal 9 aprile 1986 al 5 maggio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: no.

43) *S.p.a. Luigi Stoppani*, con sede in Milano e stabilimento in Cogoleto (Genova):

periodo: dal 6 ottobre 1986 al 5 aprile 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: no.

44) *S.p.a. Italtel telematica*, con sede e stabilimento in S. Maria Capua Vetere (Caserta) ed unità di Milano:

periodo: dal 21 luglio 1986 al 18 gennaio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 24 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Italtel S.I.T. - Società italiana telecomunicazioni*, con sede in Milano, stabilimenti di Milano, L'Aquila e Palermo compreso lo stabilimento di Castelletto di Settimo Milanese (Milano), uffici e magazzino di Roma:

periodo: dal 21 luglio 1986 al 18 gennaio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 24 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. Italtel sistemi*, con sede in Milano ed unità nazionali:

periodo: dal 21 luglio 1986 al 18 gennaio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 24 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. Prescav*, con sede in Milano e stabilimento in S. Martino Siccomario (Pavia):
periodo: dal 25 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 1° febbraio 1986 limitatamente al periodo dal 25 novembre 1985 al 5 gennaio 1986.

48) *S.p.a. Cementir - Cementerie del Tirreno* per la sola rete commerciale del nord - ufficio vendita di Arquata Scrivia (Alessandria):
periodo: dal 1° giugno 1985 al 30 novembre 1985;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

49) *S.p.a. Cementir - Cementerie del Tirreno* per la sola rete commerciale del nord - ufficio vendita di Arquata Scrivia (Alessandria):
periodo: dal 1° dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

50) *S.p.a. L.T. Terraneo*, con sede legale in Erba (Como) e stabilimenti in Erba (Como), Canegrate (Milano) ed unità di Milano:
periodo: dal 12 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

51) *S.p.a. Calzaturificio Giuseppe Borri aziende riunite pellami affini*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimenti in Busto Arsizio (Varese) e Luino (Varese):
periodo: dal 5 giugno 1986 al 6 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

52) *S.p.a. Cascami 1872*, con sede in Milano e stabilimenti in Vigevano (Pavia) e Zugliano (Vicenza):
periodo: dal 21 dicembre 1985 al 22 giugno 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

53) *S.r.l. Cascami filatura delle Venezie* di Tarcento (Udine):
periodo: dal 21 dicembre 1985 al 22 giugno 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

54) *S.r.l. Cascami filatura di Iesi* di Iesi (Ancona):
periodo: dal 21 dicembre 1985 al 22 giugno 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

55) *S.r.l. Nuova filatura cascami Vigevano*, con sede in Milano e stabilimento in Vigevano (Pavia):
periodo: dal 21 dicembre 1985 al 22 giugno 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

56) *S.p.a. Fisac*, con sede in Milano, direzione e magazzino in Como e stabilimenti in Como Portichetto Luisago (Como) e Cermenate (Como):
periodo: dal 28 aprile 1986 al 26 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

57) *S.p.a. Worthington pompe Italia*, con sede legale in Milano, sede secondaria in Marcianise (Caserta) - unità produttive: Desio (Milano), Bussero (Milano), Marcianise (Caserta) ed unità di vendita di Roma e Milano:
periodo: dall'11 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Sapitalia*, con sede in Bernalda (Matera), fallita in data 2 novembre 1983:
periodo: dal 3 febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 23 maggio 1979: dal 1° aprile 1978;
pagamento diretto: si;
legge 27 luglio 1979, n. 301.

2) *S.p.a. Pompei*, con sede in Rionero in Vulture (Potenza), fallita in data 18 novembre 1982:
periodo: dal 20 agosto 1984 al 18 novembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 18 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
legge 27 luglio 1979, n. 301.

3) *S.p.a. F.I.L.I.M. - Fabbrica italiana lane industriali meridionale*, con sede in Viggiano (Potenza):
periodo: dal 12 maggio 1986 al 10 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Pasquale Mormino & Figlio* con sede e stabilimento in Termini Imerese (Palermo):
periodo: dal 3 settembre 1985 al 22 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 27 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Salvatore & Giovanni La Fauci*, con sede in Valdina (Messina):
periodo: dal 20 luglio 1986 al 18 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 17 ottobre 1984: dal 18 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

6) *Nuova manifattura marchigiana di Taborra Marcello*, sede in Monteroberto (Ancona), fallita in data 9 ottobre 1984:
periodo: dal 9 marzo 1987 al 5 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 28 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

7) *S.r.l. L'Ascolana*, con sede in Ascoli Piceno, fallita in data 31 gennaio 1985:
periodo: dal 28 gennaio 1985 al 28 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

8) *S.r.l. L'Ascolana*, con sede in Ascoli Piceno, fallita in data 31 gennaio 1985:
periodo: dal 29 luglio 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

9) *S.r.l. L'Ascolana*, con sede in Ascoli Piceno, fallita in data 31 gennaio 1985:
periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

10) *S.p.a. Centro siderurgico Adriatico*, sede e stabilimento in Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno), fallita in data 21 gennaio 1983:
periodo: dall'11 marzo 1985: all'8 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 7 ottobre 1981: dal 9 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

11) *S.p.a. Centro siderurgico Adriatico*, sede e stabilimento in Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno), fallita in data 21 gennaio 1983:

periodo: dal 9 settembre 1985 al 20 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 7 ottobre 1981: dal 9 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 (ultima proroga).

12) *S.p.a. Pica*, sede in Pesaro:

periodo: dal 23 giugno 1986 al 21 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984: dal 22 dicembre 1983;
pagamento diretto: no.

13) *S.p.a. Nuova S.I.S.*, sede in Vasto (Chieti):

periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 20 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Nuova S.I.S.*, sede in Vasto (Chieti):

periodo: dal 21 luglio 1986 al 18 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 20 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Fusac*, con sede in Chieti Scalo (Chieti), fallita in data 1° marzo 1984:

periodo: dal 21 novembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1983;
primo decreto ministeriale 13 ottobre 1983: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79 (ultima proroga).

16) *S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro*, sede in San Salvo (Chieti):

periodo: dal 17 giugno 1986 al 14 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 16 dicembre 1985;
pagamento diretto: no.

17) *S.a.s. Coriman*, sede in Atri (Teramo), fallita in data 25 febbraio 1984:

periodo: dal 16 giugno 1986 al 14 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 28 gennaio 1983: dal 16 giugno 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

18) *S.p.a. Chromolit Italia*, con sede in Sulmona (L'Aquila):

periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Rainbo W.*, con sede in Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 16 dicembre 1985 al 15 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 17 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Urano* di Torino di Sangro (Chieti), fallita in data 31 gennaio 1984:

periodo: dal 12 novembre 1984 all'11 maggio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 17 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

21) *S.r.l. Urano* di Torino di Sangro (Chieti), fallita in data 31 gennaio 1984:

periodo: dal 12 maggio 1985 all'11 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 17 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

22) *S.r.l. Urano* di Torino di Sangro (Chieti), fallita in data 31 gennaio 1984:

periodo: dal 12 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 17 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

23) *S.r.l. Urano* di Torino di Sangro (Chieti), fallita in data 31 gennaio 1984:

periodo: dal 12 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 17 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

24) *S.a.s. Aurelio Menozzi & R. De Rosa*, con sede in Montesilvano (Pescara) e stabilimento in Atri (Teramo) e Montesilvano (Pescara):

periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Stanford*, con sede in Bologna e stabilimento in Martinsicuro (Teramo), fallita in data 29 aprile 1986:

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 26 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

26) *S.p.a. Sila - Società industriale del legno e affini di Gri & C.*, con sede in Valvasone (Pordenone), fallita in data 29 marzo 1985:

periodo: dal 1° settembre 1986 al 29 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

27) *S.r.l. Torman - Selenia*, con sede in Premariacco (Udine), fallita in data 3 maggio 1984:

periodo: dal 10 marzo 1986 all'8 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 15 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

28) *S.r.l. Tropic*, con sede in Moimacco (Udine), fallita in data 25 settembre 1985:

periodo: dal 13 ottobre 1986 al 12 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 14 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

29) *S.n.c. Laterizi A. Madeo & F.lli*, sede e stabilimento in Corigliano Calabro (Cosenza):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Samil*, con sede in Trebisacce (Cosenza):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Samim*, sede in Roma:

periodo: dal 13 gennaio 1986 al 13 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1984: dal 16 gennaio 1984;
pagamento diretto: no.

32) *S.p.a. Samim*, sede in Roma, dal 18 dicembre 1986 «Nuova Samim»:

periodo: dal 14 luglio 1986 all'11 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1984: dal 16 gennaio 1984;
pagamento diretto: no.

33) *S.p.a. I.C.B. - Industria Confezioni Belluno*, località Mier:

periodo: dal 2 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 2 marzo 1983;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. I.C.B. - Industria Confezioni Belluno*, località Mier:

periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 2 marzo 1983;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Indeni*, con sede in Roma e stabilimento in Abbadia S. Salvatore:

periodo: dal 31 marzo 1986 al 29 giugno 1986;
causale: riconversione industriale - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 3 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Motori Slanzi Novellara*, con sede in Novellara e stabilimenti in Novellara (Reggio Emilia) e Ala (Trento):

periodo: dal 7 luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1984: dal 9 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Nuova Fulgor cavi* già *Enne Esse*, con sede in Latina e stabilimenti in Latina, Scafati e Pagani (Salerno):

periodo: dal 25 agosto 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Aticarta*, con sede in Roma, stabilimenti in Rovereto (Trento) e Pompei (Napoli):

periodo: dal 1° giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1986: dal 1° giugno 1985;
pagamento diretto: no.

39) *S.p.a. F.A.T.M.E.*, con sede legale in Roma e stabilimenti di Roma, Pagani (Salerno), Avezzano (L'Aquila), Sulmona (L'Aquila), Bari, Catania, Napoli, Palermo, Mestre (Venezia):

periodo: dal 26 maggio 1986 al 29 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 9 marzo 1983: dal 29 gennaio 1982;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. O.C.M.*, con sede e stabilimento in Lodi (Milano), fallita il 20 gennaio 1984:

periodo: dall'11 agosto 1986 al 9 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 13 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

2) *S.p.a. Gandossi & Fossati* di Milano, fallita il 26 giugno 1984:

periodo: dal 24 giugno 1986 al 21 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 giugno 1985: dal 26 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

3) *S.r.l. Delta-Ti* di Milano, fallita il 18 settembre 1984:

periodo: dal 14 aprile 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 18 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

4) *S.p.a. Nuova motori Bassani* di Lodi (Milano), fallita il 9 gennaio 1984:

periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

5) *Ditta S.E.C. - Società editoriale cremonese quotidiano «La Provincia»* di Cremona:

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
articoli 35 e 37 della legge n. 416/81.

6) *S.p.a. Cagi maglierie*, con sede in Milano e stabilimenti in Cilavegna (Pavia), Medelomellina (Pavia), Palestro (Pavia), Motta Visconti (Milano), Rosate (Milano) e Milano:

periodo: dal 31 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 3 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Michele Ratti* di Luino (Varese):

periodo: dal 25 agosto 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 17 ottobre 1985: dal 15 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Fratelli Carraro*, con sede in Borgolombardo di S. Donato Milanese (Milano) e stabilimento in Pantigliate (Milano), fallita il 20 dicembre 1983:

periodo: dall'8 luglio 1985 al 5 gennaio 1986 ;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 5 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

9) *S.r.l. Fratelli Carraro*, con sede in Borgolombardo di S. Donato Milanese (Milano) e stabilimento in Pantigliate (Milano), fallita il 20 dicembre 1983:

periodo: dal 6 gennaio 1986 al 6 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 5 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

10) *S.r.l. Fratelli Carraro*, con sede in Borgolombardo di S. Donato Milanese (Milano) e stabilimento in Pantigliate (Milano), fallita il 20 dicembre 1983:

periodo: dal 7 luglio 1986 al 20 dicembre 1986 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 5 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

11) *S.p.a. Ing. Pietro Cattaneo & Figli* di Pavia, fallita il 13 aprile 1984:

periodo: dal 1° settembre 1986 al 30 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1982: dal 6 settembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

12) *S.p.a. Balzaretti Modigliani*, con sede legale e direzione in Milano e stabilimento in Vidalengo (Bergamo):

periodo: dal 7 luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: no.

13) *S.p.a. Osram* di Milano:

periodo: dal 28 luglio 1986 al 225 gennaio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Texarco* di Arconate (Milano), fallita il 20 febbraio 1986:

periodo: dal 28 luglio 1986 al 25 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1981: dal 3 novembre 1980;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

15) *S.p.a. Rivolta & Crivelli* di Agrate Brianza (Milano), fallita il 16 novembre 1985:

periodo: dal 18 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 17 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

16) *S.p.a. Lizzini* di Brescia:

periodo: dal 21 aprile 1986 al 19 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1984: dal 24 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Ellisse*, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova) e stabilimento in Castenedolo (Brescia):

periodo: dal 28 luglio 1986 al 25 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Microplastica*, con sede e stabilimento in Rezzato località Virle Tre Ponti (Brescia) e stabilimento in Marcheno (Brescia):

periodo: dal 26 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 25 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Alberici*, con sede e stabilimento in Vigevano (Pavia) e stabilimento in Gropello Cairoli (Pavia):

periodo: dal 12 maggio 1986 al 9 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. N.I.G.I.*, con sede in Milano ed unità tipografiche di Milano e Roma:

periodo: dal 4 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: no;
articoli 35 e 37 della legge n. 416/81.

21) *S.p.a. Boffi arredamento cucina*, con sede e stabilimento in Lentate sul Seveso (Milano):

periodo: dal 14 luglio 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 14 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Silver Style* di Gottolengo (Brescia), fallita il 29 novembre 1985:

periodo: dal 18 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

23) *S.d.f. Pulicrom di Freddi Giancarlo & C.* di Lodrino (Brescia), fallita il 26 febbraio 1985:

periodo: dal 26 maggio 1986 al 24 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 27 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

24) *S.d.f. Pulicrom di Freddi Giancarlo & C.* di Lodrino (Brescia), fallita il 26 febbraio 1985:

periodo: dal 25 agosto 1986 al 22 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 27 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

25) *S.p.a. Decis elettronica* di Milano, fallita il 27 giugno 1985:

periodo: dal 24 marzo 1986 al 21 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 27 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

26) *S.r.l. Isel* di Bresso (Milano), fallita il 12 aprile 1984:

periodo: dal 14 luglio 1986 all'11 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 12 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

27) *S.r.l. Isel* di Bresso (Milano), fallita il 12 aprile 1984:

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 12 aprile 1987 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 12 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

28) *S.p.a. Marelli componenti elettromeccanici*, con sede in Milano e stabilimento in Sesto San Giovanni (Milano):

periodo: dal 31 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. O.M.A.R. - Oli minerali affini raffineria*, con sede in Milano e stabilimento in Lacchiarella (Milano):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Cesalpinia*, con sede in Milano e stabilimento in Bergamo:

periodo: dal 21 luglio 1986 al 18 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

31) *Cooperativa a r.l. società Produttori suini - Pro-Sus* di Vescovato (Cremona):

periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Partenofond*, con sede e stabilimento in Caivano (Napoli):

periodo: dal 10 febbraio 1986 al 10 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Siderpotenza*, con sede in Potenza:

periodo: dal 3 novembre 1986 al 31 gennaio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Mil*, con sede in Matera:

periodo: dal 10 febbraio 1986 al 31 luglio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si

35) *S.p.a. F.lli Quinto & Manfredi*, con sede in Matera e stabilimento in Matera via Cererie n. 58 ex Padula Giacinto & Figlio:

periodo: dal 20 gennaio 1986 al 12 luglio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Laterificio Di-Bi*, con sede in Pisticci Scalo (Matera), legge 22 dicembre 1980, n. 874:

periodo: dal 23 maggio 1986 al 23 novembre 1986;
causale: terremonto;
primo decreto ministeriale 19 ottobre 1982: dal 23 novembre 1981;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Intesa*, con stabilimento in Gagliano Castelferrato (Enna):

periodo: dal 28 aprile 1986 al 1° novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 1° novembre 1983;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Manfrini R. arti-grafiche Vallagarina*, con sede in Calliano (Trento):

periodo: dal 24 febbraio 1986 al 28 agosto 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Monte Corona mineraria industriale*, con sede in Trento e stabilimento in Sorni di Lavis (Trento):

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

3) *Calzaturificio coop.vo Anaunia S.c. a, r.l.* con sede in Taio (Trento):

periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Graziano Arco*, con sede in Arco di Trento (Trento):

periodo: dal 19 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 27 gennaio 1983: dal 17 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Samim*, miniera di Monteneve Racinese (Bolzano):

periodo: dal 14 gennaio 1985 al 28 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1981: dal 14 gennaio 1980;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Samplast*, con sede e stabilimento in Tagliacozzo (L'Aquila):

periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Samplast*, con sede e stabilimento in Tagliacozzo (L'Aquila):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Spea*, con sede in San Atto di Teramo (Teramo):
periodo: dal 2 giugno 1986 al 30 novembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 aprile 1984: dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

9) *Soc. coop. a r.l. Ortofrutticola Adriatica* den. *Or.A. coop*, con sede in Ortona (Chieti):
periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 1° marzo 1983;
pagamento diretto: si.

10) *Soc. coop. a r.l. Ortofrutticola Adriatica den. Or.A. coop*, con sede in Ortona (Chieti):
periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 1° marzo 1983;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Ceramica Isvea*, con sede in San Eusanio del Sangro (Chieti):
periodo: dal 3 ottobre 1983 al 21 aprile 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 3 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Laterizi F.lli Di Carlantonio*, con sede in Montorio al Vomano (Teramo):
periodo: dal 5 maggio 1986 al 2 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 2 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Sicap Sangiorgio*, con sede legale in Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno) e stabilimento di Bellante Stazione (Teramo):
periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 3 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Sicap Sangiorgio*, con sede legale in Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno) e stabilimento di Bellante Stazione (Teramo):
periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 3 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Puricelli H.T.*, con sede in Teramo e stabilimento in S. Nicolò a Tordino (Teramo):
periodo: dal 24 marzo 1986 al 21 settembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 24 marzo 1986;
pagamento diretto: no.

16) *S.r.l. Sape legno*, con sede in Teramo:
periodo: dal 10 marzo 1986 al 7 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 12 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

17) *S.a.s. Mobilart di Rastelli D. & C.*, con sede in Tortoreto Lido (Teramo):
periodo: dal 31 marzo 1986 al 13 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. I.N.F.A. - Industria friulana alluminio*, con sede in Aviano (Pordenone):
periodo: dal 14 ottobre 1985 al 13 aprile 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 14 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Cordovado*, con sede in Codroipo (Udine):
periodo: dal 3 marzo 1986 al 15 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Cordovado*, con sede in Codroipo (Udine), fallita in data 16 luglio 1986:
periodo: dal 16 luglio 1986 all'11 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.
legge n. 301/79 art. 2.

21) *S.r.l. Calzaturificio Leone*, con sede e stabilimento in Corridonia (Macerata):

periodo: dal 21 ottobre 1985 al 20 aprile 1986;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 21 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.n.c. Pierfederici - Gasparini & Maughelli fornace laterizi*, con sede in Orciano (Pesaro):

periodo: dal 9 dicembre 1985 all'8 giugno 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 10 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

23) *S.n.c. Pierfederici - Gasparini & Maughelli fornace laterizi*, con sede in Orciano (Pesaro):

periodo: dal 9 giugno 1986 al 7 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 10 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Calzaturificio La Rocca*, con sede in Castelleone di Suasa (Ancona):

periodo: dal 2 aprile 1986 al 4 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 2 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Calzaturificio Fiorenzuola*, con sede e stabilimento in Serra dei Conti (Ancona):

periodo: dal 21 aprile 1986 al 19 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 22 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Allieri & Giovannozzi*, con sede in Ascoli Piceno:

periodo: dal 4 maggio 1986 al 2 novembre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 2 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

27) *Gruppo Sogene* (Soc. gen. immobiliare Sogene Holding S.p.a. S.G.I. Sogene casa S.p.a. Sviluppo tecnico S.p.a. Grismac S.p.a.), sede di Roma unità di Roma, Milano, Genova, Torino, Bologna:

periodo: dal 4 novembre 1985 al 15 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: no.

28) *S.p.a. Enichem agricoltura* (ex Anic agricoltura), sedi di Palermo uffici di S. Donato Milanese (Milano) Milano e stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: no.

29) *S.p.a. Isotta Fraschini*, sede di Milano e stabilimento in Saronno (Varese):

periodo: dal 31 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 14 marzo 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Enichem Agricoltura* (ex Anic agricoltura), con sede in Manfredonia (Foggia):

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 30 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1983: dal 1° gennaio 1983;
pagamento diretto: no.

31) *S.p.a. Enichem agricoltura* (ex Anic agricoltura), con sede in Manfredonia (Foggia):

periodo: dal 1° luglio 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1983: dal 1° gennaio 1983;
pagamento diretto: no.

32) *S.p.a. M.C.M. Manifatture cotoniere meridionali*, sede Salerno, stabilimenti in Nocera Inferiore, Angri, Salerno ed uffici di Salerno:

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: riorganizzazione aziendale CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Enichem Augusta* (ex Chimica Augusta), con stabilimento in Porto Torres (Sassari):

periodo: dal 14 aprile 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: no.

34) *S.p.a. Enichem fibre* (ex Anic fibre), sede di Pisticci Scalo (Matera):

periodo: dall'11 agosto 1986 all'8 febbraio 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 15 settembre 1981: dal 13 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Paolo Morassutti*, con sede ed unità commerciali in Padova:

periodo: dal 17 marzo 1986 al 14 settembre 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 agosto 1982: dal 22 marzo 1982;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mense:

1) *S.r.l. Agliardi & Vanoli*, con sede in Bergamo ed unità mensa presso Trattori Lamborghini stabilimento di Treviglio (Bergamo):

periodo: dal 1° aprile 1983 al 2 ottobre 1983;
causale: crisi aziendale CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: no.

2) *S.r.l. Agliardi & Vanoli*, con sede in Bergamo ed unità mensa presso Trattori Lamborghini stabilimento di Treviglio (Bergamo):

periodo: dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984;
causale: crisi aziendale CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 1° aprile 1983;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Cusina sud*, con sede in Napoli ed unità mensa presso Nuova Italsider, stabilimento di Bagnoli (Napoli):

periodo: dal 30 settembre 1985 al 1° gennaio 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Cusina sud*, con sede in Napoli ed unità mensa presso Nuova Italsider, stabilimento di Bagnoli (Napoli):

periodo: dal 2 gennaio 1986 al 1° luglio 1986;
causale: crisi aziendale CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Dispral*, con sede in Trieste ed unità mensa presso Grandi Motori, stabilimento di Trieste:

periodo: dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Dispral*, con sede in Trieste ed unità mensa presso Grandi Motori, stabilimento di Trieste:

periodo: dal 5 marzo 1984 al 2 settembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: no.

7) *Ge.Ma. di Vitali Francesco*, con sede in Nera Montoro (Terni) ed unità mensa presso Alcantara, stabilimento di Nera Montoro:

periodo: dall'8 aprile 1985 al 6 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: no.

8) *Ge.Ma. di Vitali Francesco*, con sede in Nera Montoro (Terni) ed unità presso Fibres, stabilimento di Nera Montoro (Terni):

periodo: dall'8 aprile 1985 al 6 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: no.

9) *Ge.Ma. di Vitali Francesco*, con sede in Nera Montoro (Terni) ed unità produttiva presso Carbolux, stabilimento di Nera Montoro (Terni):

periodo: dall'8 aprile 1985 al 6 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin alimentari*, con sede legale in Milano ed unità mensa presso Fox Bompani, stabilimento di Ostellato (Ferrara):

periodo: dal 1° ottobre 1983 al 26 febbraio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: no.

11) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin alimentari*, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso Fox Bompani, stabilimento di Ostellato (Ferrara):

periodo: dal 27 febbraio 1984 al 26 agosto 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: no.

12) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin alimentari*, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso Fox Bompani, stabilimento di Ostellato (Ferrara):

periodo: dal 27 agosto 1984 al 3 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: no.

13) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin alimentari*, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso Fox Bompani, stabilimento di Ostellato (Ferrara):

periodo: dal 4 marzo 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
prima concessione: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: no.

14) *S.p.a. Italmense*, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso Morteo Soprefin, stabilimento di Sessa Aurunca (Caserta):

periodo: dal 3 febbraio 1986 al 26 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Siria*, con sede legale in Barge (Cuneo) ed unità produttiva presso Ced di None (Torino), Fiat centro di Orbassano, Fiat ricambi di Volvera (Torino), Fiat di Rivalta (Torino), magazzino presse di Airasca (Torino) e Fiat di Villar Perosa (Torino):

periodo: dall'11 ottobre 1982 al 10 aprile 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 1° ottobre 1982;
pagamento diretto: no.

16) *S.r.l. Siria*, con sede in Barge (Cuneo) ed unità produttiva presso Ced di None (Torino), Fiat centro di Orbassano, Fiat ricambi di Volvera (Torino), Fiat di Rivalta (Torino), magazzino presse di Airasca (Torino) e Fiat di Villar Perosa (Torino):

periodo: dall'11 aprile 1983 al 9 ottobre 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 1° ottobre 1982;
pagamento diretto: no.

17) *S.p.a. Italmense*, con sede legale in Milano ed unità mensa presso Olivetti, stabilimento di Crema:

periodo: dal 23 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Italmense*, con sede legale in Milano ed unità mensa presso Torcitura di Sagrado, stabilimento di Sagrado (Gorizia):

periodo: dal 4 novembre 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1985: dal 3 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. I.Ge.Fi.*, con sede legale in Caserta ed unità mensa presso Sidalm, stabilimento di Milano:

periodo: dal 18 novembre 1985 al 18 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: no.

20) *S.p.a. Italmense*, con sede legale in Milano ed unità mensa presso Trattori Lamborghini, stabilimento di Pieve di Cento (Bologna):

periodo: dal 1° novembre 1982 al 2 aprile 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 2 novembre 1981;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Cral aziendale Sigismondo Piva*, con sede legale in Valdobbiadene (Treviso) ed unità mensa presso Sigismondo Piva, stabilimento di Valdobbiadene (Treviso):

periodo: dal 2 settembre 1984 al 25 novembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1985: dal 28 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin alimentari*, con sede legale in Milano ed unità mensa presso Plessey, stabilimento di Firenze:

periodo: dal 1° novembre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: no.

23) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin alimentari*, con sede legale in Milano ed unità mensa presso Fincantieri, stabilimento di Ancona:

periodo: dal 1° febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: no.

24) *S.r.l. I.Ge.Fi.*, con sede legale in Caserta ed unità mensa presso Deriver, stabilimento di Torre Annunziata:

periodo: dal 6 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Sigmar*, con sede legale in Brusciano (Napoli) ed unità mensa presso Alfa Romeo Nissan auto, stabilimento di Avellino:

periodo: dal 1° novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Sigmar* con sede legale in Brusciano (Napoli) ed unità mensa presso Alfa Romeo Nissan auto, stabilimento di Avellino:

periodo: dal 5 maggio 1986 al 2 novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

87A1248

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 2 febbraio 1987, n. **1.**

Legge 11 ottobre 1986, n. 713 - Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici.

Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario

Ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto speciale

Al presidente della giunta provinciale di Bolzano

Al presidente della giunta provinciale di Trento

Ai dirigenti degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera

All'Unipro

Alla Farmindustria

Alla Confapi

All'ASSICC - Associazione italiana del commercio chimico

Alla Confcommercio - Confederazione generale italiana del commercio e del turismo

Alla Confesercenti - Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario del Governo nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al commissario del Governo nella regione Sardegna

Al commissario dello Stato nella regione Sicilia

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Al comando Carabinieri antisofisticazioni e sanità

Alla Federazione nazionale ordini dei medici chirurghi e odontoiatri

Alla F.O.F.I. - Federazione ordini farmacisti italiani

Alla Federfarma

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre u.s. è stata pubblicata la legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici.

Per evitare incertezze nell'applicazione della nuova disciplina, entrata in vigore il 14 novembre, questa amministrazione, senza soffermarsi ad analizzare l'intero testo legislativo, che risulta per ampia parte di chiaro significato, ritiene opportuno fornire indicazioni su alcuni punti che — tenuto conto dei quesiti nel frattempo pervenuti da autorità locali e da associazioni ed enti interessati — sembrano dar adito alle maggiori perplessità interpretative.

1. *Obbligo, per le imprese produttrici e importatrici, di comunicare all'autorità sanitaria le sostanze impiegate nella preparazione dei cosmetici.*

La materia è disciplinata da tre diversi articoli che non hanno trovato un idoneo coordinamento in sede parlamentare.

L'art. 5 fa obbligo alle imprese produttrici e importatrici di comunicare al Ministero della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, anche attraverso le relative associazioni, «gli elenchi delle sostanze e dei prodotti impiegati nella preparazione dei cosmetici».

L'art. 10, ai commi 5 e 6, stabilisce che chiunque intenda produrre e confezionare in proprio o per conto terzi i prodotti di cui all'art. 1 deve darne comunicazione scritta almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività al Ministero della sanità e alla regione, facendo conoscere — fra l'altro — l'«elenco completo e dettagliato delle sostanze impiegate e di quelle contenute nel prodotto commerciale».

Il comma 7 dello stesso art. 10, nell'imporre una nuova comunicazione in caso di mutamento dei dati, non estende espressamente l'obbligo di aggiornamento alle notizie sulle sostanze impiegate.

Il successivo comma 8 sembrerebbe escludere da un simile obbligo gli importatori, limitando il contenuto della comunicazione che essi devono effettuare alle sole notizie concernenti il nome o la ragione sociale e la sede legale dell'impresa e dell'officina di produzione.

Infine, l'art. 15, settimo comma, stabilisce che chiunque produce, confeziona o importa prodotti cosmetici alla data di entrata in vigore della legge può proseguire nell'attività «purché presenti la comunicazione di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 10 entro novanta giorni dalla predetta data».

Ad avviso di questa amministrazione, alcune delle incongruenze e contraddittorietà desumibili dal confronto delle disposizioni ora richiamate possono essere definitivamente risolte solo con un opportuno intervento legislativo. Nel rispetto del testo oggi vigente, peraltro, si può osservare quanto segue.

A) Per la comunicazione degli elenchi delle sostanze, coloro che già producono e importano cosmetici debbono osservare il termine improrogabile di sei mesi. Nel contrasto, su questo specifico punto, fra la disposizione dell'art. 5 (che prevede il termine semestrale) e quella dell'art. 15, comma 7 (che prevede un termine di novanta giorni), sembra corretto far prevalere la prima, in quanto diretta in modo specifico ed esclusivo a disciplinare la notifica delle sostanze, mentre la seconda attiene all'obbligo di comunicazione di una più ampia serie di notizie.

In altre parole, produttori e importatori dovranno, entro novanta giorni, comunicare al Ministero della sanità e alla regione gli elementi di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)* del comma 6 dell'art. 10 (nome o ragione sociale e sede legale dell'impresa e dell'officina di produzione; descrizione dei locali e delle attrezzature — da cui risulti la loro idoneità, sotto il profilo tecnico ed igienico — al tipo di produzione che si intende effettuare; documentazione comprovante l'acquisto o il leasing delle attrezzature; generalità e qualifica del direttore tecnico); ma potranno riservarsi di completare in seguito (comunque, entro i sei mesi dall'entrata in vigore della legge) la stessa comunicazione per quanto attiene ai dati relativi alle sostanze.

Gli elenchi dovranno, in ogni caso, specificare separatamente le sostanze che si ritrovano nei cosmetici posti in commercio da quelle impiegate nel processo produttivo, ma non presenti nel prodotto finito.

B) Tutti i produttori sono tenuti a comunicare le sostanze impiegate e contenute nei prodotti. Dal disposto del comma 5 dell'art. 10 si evince chiaramente che l'obbligo grava anche sulle imprese che si limitano a confezionare i prodotti cosmetici. Quando queste ultime non siano a conoscenza delle sostanze utilizzate, dovranno precisare il fornitore del prodotto non confezionato.

Chi produce per conto terzi dovrà trasmettere gli elenchi delle sostanze distinti per cliente, al fine di consentire all'amministrazione sanitaria di conoscere a quali prodotti immessi sul mercato si riferiscono effettivamente i dati forniti.

C) Per quanto riguarda gli importatori, si raccomanda che anche coloro che inizieranno l'attività in futuro comunichino le sostanze impiegate e contenute nei prodotti, sebbene il comma 8 dell'art. 10 non renda obbligatorio questo adempimento. Resta fermo l'obbligo di comunicazione per gli importatori già in attività al momento dell'entrata in vigore della legge.

D) Parimenti, si raccomanda che le comunicazioni da parte dei produttori e degli importatori vengano inviate con periodicità almeno semestrale, anche in caso di utilizzazione di ulteriori sostanze rispetto a quelle inizialmente impiegate.

E) Ove possibile, le notizie sulle sostanze saranno fornite per tipo di prodotto. A tal fine, si potrà fare riferimento alle categorie indicate nell'allegato I alla legge, con ulterori specificazioni, se ritenute necessarie.

F) Le comunicazioni devono essere dirette, oltreché al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, alla regione territorialmente competente. Al fine di stabilire la competenza territoriale, tenuto conto che trattasi di dati utilizzabili anche ai fini della vigilanza sull'officina produttrice, deve aversi riguardo alla sede dello stabilimento di produzione o confezionamento e non alla sede legale dell'impresa, se diversa dalla prima. In mancanza di più precise indicazioni da parte regionale, la comunicazione diretta alla regione dovrà essere indirizzata all'assessorato alla sanità.

2. *Comunicazione contenente la «Descrizione dei locali e delle attrezzature dalle quali risulti che essi sono idonei sotto il profilo tecnico ed igienico al tipo di produzione che si intende effettuare e la documentazione comprovan te l'acquisto o il leasing delle attrezzature sopradette» (art. 10, comma 6, lettera b); art. 15, comma 7).*

In attesa che da parte di questo Ministero venga emanato, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il decreto previsto dall'art. 10, comma 4, della legge, la descrizione dei locali e delle attrezzature dovrà contenere tutti gli elementi che, a giudizio del produttore, risultano sufficienti a dimostrare che l'officina è, sotto il profilo tecnico-igienico, idonea al tipo di produzione che si intende effettuare. Dopo l'emanazione del predetto decreto, ciascuna comunicazione dovrà includere tutte le notizie che consentano di verificare l'idoneità dello stabilimento alla stregua dei requisiti previsti nel decreto ministeriale. Se una comunicazione inoltrata prima del decreto risulti insufficiente alla luce dei sopravvenuti criteri, essa dovrà essere rinnovata.

3. *Obbligo di riportare sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti cosmetici il nome o la ragione sociale e la sede legale del fabbricante o del responsabile dell'immissione sul mercato (art. 8, comma 1, lettera a).*

Tenuto conto, sia della differente formulazione utilizzata dal legislatore italiano rispetto al testo della direttiva comunitaria, sia dei precisi obblighi che la legge impone ai fabbricanti e agli importatori, la disposizione richiamata deve intendersi riferita all'indicazione del produttore italiano o del responsabile in Italia dell'immissione in commercio del prodotto.

L'adempimento richiesto dalla norma è soddisfatto se:

sui prodotti d'importazione è indicata l'azienda italiana che assume la responsabilità dell'immissione in commercio in Italia (ferma restando la facoltà di riportare anche il nome del produttore estero);

sui prodotti fabbricati in Italia è indicato o il produttore o il responsabile dell'immissione in commercio. Se è indicato il solo produttore (ad es. con la formula «prodotto fabbricato dalla società XY, Milano»), quest'ultimo è da ritenersi anche responsabile dell'immissione in commercio.

4. *Obbligo di riportare sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti cosmetici la dichiarazione qualitativa e quantitativa delle sostanze la cui presenza e annunciata nella presentazione, nella pubblicità o nella denominazione del prodotto (art. 8, comma 1, lettera d).*

Si tratta di una norma diretta a tutelare il consumatore piu che da rischi per la salute, da possibili inganni sulla qualità e le caratteristiche effettivamente possedute dal prodotto.

Non è tenuto a indicare la quantità di ciascuna sostanza l'imprenditore che spontaneamente (non essendo a ciò obbligato dalla legge) riporti in etichetta l'intera composizione qualitativa del prodotto, purché poi non richiami in alcun modo la presenza di una o più di tali sostanze nella presentazione, nella pubblicità o nella denominazione del prodotto. È tenuto a tale adempimento, viceversa, chi menzioni in etichetta o nella pubblicità soltanto una o alcune delle sostanze impiegate (ad esempio: «crema da barba al mentolo» «contiene zolfo»). L'obbligo si applica, ovviamente, anche alle ipotesi in cui la sostanza o il gruppo di sostanze annunciate siano indicati con nomi commerciali di fantasia; in tali casi, oltre alla indicazione quantitativa, dovrà essere precisata la denominazione chimica italiana della sostanza o delle sostanze impiegate.

Le quantità possono essere indicate in valore assoluto, o in percentuale rispetto al contenuto nominale del prodotto, ovvero rispetto ad una quantita totale scelta come indice di riferimento (ad es. 1 ml/100 ml).

Il rispetto della volontà del legislatore esige che, in caso di utilizzazione di estratti botanici e biologici siano fornite indicazioni sufficienti a chiarire la quantità di prodotto di partenza (qualitativamente specificato) in effetti contenuta nel cosmetico posto in commercio.

5. *Requisiti e funzioni del direttore tecnico dello stabilimento di produzione (art. 10, commi 1, 2 e 3).*

In quanto «responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di produzione e di confezionamento nonché delle condizioni generali di igiene e salubrità dell'ambiente di lavoro» (art. 10, comma 2), il direttore tecnico, anche qualora svolga la sua attività con un rapporto di lavoro di tipo professionale, dovrà assicurare una presenza nello stabilimento comunque adeguata al soddisfacimento delle finalità poste dalla norma. L'assunzione, da parte di uno stesso soggetto, della direzione tecnica di più di uno stabilimento può essere ammessa soltanto nei casi in cui la pluralità di incarichi sia compatibile con il rispetto della finalità della norma, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche produttive degli stabilimenti.

Non può ammettersi che il direttore tecnico di una officina farmaceutica autorizzata ai sensi degli articoli 144, 161 o 180 del testo unico delle leggi sanitarie assuma anche la direzione di un distinto stabilimento di produzione cosmetica, tenuto conto che la normativa ora richiamata esige che il responsabile dell'officina farmaceutica svolga la propria attività in modo diretto e continuativo.

Può ritenersi accettabile, viceversa, che un'azienda farmaceutica che disponga, nella stessa sede, anche di un reparto di produzione di cosmetici affidi la direzione tecnica di quest'ultimo al direttore tecnico dell'officina di produzione di farmaci.

La legge non contempla la possibilità che la responsabilità dello stabilimento sia affidata, contemporaneamente, a più di un soggetto; può, viceversa, ritenersi ammissibile che il produttore nomini, oltre al direttore tecnico effettivo, un supplente, che ne assume le veci in caso di prolungata assenza o impedimento. Della eventuale sostituzione, ovviamente, dovrà essere data tempestiva comunicazione alle autorità competenti.

In ogni caso il fabbricante, nel trasmettere — ai sensi dell'art. 10, comma 6, lettera *c)* — le generalità e la qualifica del direttore tecnico, dovrà allegare un certificato comprovante l'iscrizione del medesimo all'albo professionale (ovvero l'attestato abilitante rilasciato ai sensi dell'art. 14) e la dichiarazione di accettazione dell'interessato, recante firma autenticata a norma di legge.

6. *Uffici territoriali competenti a chiedere le informazioni previste dall'art. 11, comma 7.*

L'acquisizione da parte dell'autorità sanitaria di ogni utile notizia sulla composizione e sulle caratteristiche di un determinato prodotto cosmetico è disciplinato dai commi 7 e 9 dell'art. 11 della legge. Per comprendere appieno il significato dei due citati commi, è opportuno leggerli unitamente alla disposizione del precedente comma 1. Si riproducono, pertanto, i tre commi ora richiamati dall'art. 11.

«1. L'autorità sanitaria competente può procedere in qualunque momento al prelievo di campioni dei prodotti cosmetici, con le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'art. 7».

«7. Le imprese sono tenute a fornire le specifiche e motivate informazioni richieste dal Ministero della sanità o dall'autorità sanitaria competente sulle sostanze contenute nei prodotti, unitamente alle indicazioni ed istruzioni delle relative confezioni».

«9. Il Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica l'ufficio territoriale competente a richiedere le informazioni di cui al comma 7».

L'autorità sanitaria competente a procedere al prelievo di campioni dei prodotti cosmetici deve individuarsi nella unità sanitaria locale la quale, secondo le disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non innovate in questo specifico aspetto dalla legge in oggetto, esercita le funzioni subdelegate ai comuni in materia di vigilanza sui prodotti cosmetici (si vedano gli articoli 7, comma 1, lettera *d)* e 13 della legge citata n. 833/1978).

Un significato diverso occorre dare, viceversa, alla espressione «autorità sanitaria competente» contenuta nel comma 7 dell'art. 11. Come si evince, infatti, dalla correlazione di questa disposizione con quella del comma 9, il legislatore ha ritenuto che le più analitiche informazioni sui cosmetici non dovessero essere fornite a richiesta di qualsiasi ufficio vigilante, ma essere destinate a un più ristretto ambito di autorità, la cui individuazione ha affidato al Ministro della sanità.

Quest'ultimo con decreto in data 24 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 3 gennaio 1987, ha indicato come competenti a richiedere le informazioni previste dal comma 7 dell'art. 11 gli uffici seguenti:

a) i nuclei antisofisticazioni e sanità dei carabinieri;

b) gli assessorati alla sanità delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome, ovvero gli uffici, istituti o centri che saranno da questi delegati, nel numero di uno per ciascun ambito regionale o di provincia autonoma, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Nel medesimo decreto si precisa che, entro lo stesso termine di trenta giorni dalla pubblicazione, «gli assessorati alla sanità comunicheranno al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, gli uffici, istituti o centri delegati, o confermeranno di espletare direttamente la competenza prevista dalla richiamata disposizione di legge. In caso di mancata comunicazione nel termine previsto, s'intenderà che non è stato fatto ricorso alla facoltà di delega».

Ovviamente, tutti gli uffici predetti si avvarranno della potestà prevista dal comma 7 nei casi di effettiva esigenza di salute pubblica.

7. *Sanatoria prevista per i direttori tecnici non laureati.*

In base all'art. 14, primo comma, «Coloro i quali alla data di entrata in vigore della legge esercitano da almeno tre anni la funzione di direttore tecnico di cui all'art. 10, pur essendo sprovvisti di una delle lauree ivi indicate, possono proseguire nell'attività stessa, purché entro quattro mesi documentino alla competente autorità regionale la medesima attività e ottengano il corrispondente attestato abilitante».

Dal tenore della disposizione si evince che non possono usufruire della sanatoria coloro che, pur avendo svolto la funzione di direttore tecnico per un periodo anche di molto superiore al triennio, hanno cessato tale attività prima dell'entrata in vigore della legge.

Il legislatore non ha specificato in che cosa debba consistere la documentazione necessaria a comprovare l'attività di direttore tecnico. Le competenti autorità regionali e delle province autonome (assessorati alla sanità o eventuali altri uffici all'uopo incaricati) dovranno, pertanto, porre particolare cura nella valutazione della documentazione, al fine di evitare applicazioni eccessive del beneficio di legge.

D'altra parte, non può non riconoscersi che mentre appare facilmente documentabile (per esempio, attraverso certificazioni fiscali) il rapporto di lavoro subordinato che lega il soggetto all'azienda, e che anche per il lavoro autonomo sono agevolmente reperibili atti probatori (ad es. certificazione dei compensi), più arduo è provare che il soggetto abbia svolto nell'azienda proprio l'attività prevista dall'art. 10 della legge; infatti, mancando nella previgente normativa una previsione della figura del direttore tecnico, l'incarico relativo potrebbe essere stato svolto senza particolari formalizzazioni.

Quando non sia possibile fare ricorso ad altri documenti scritti, può prendersi in considerazione la dichiarazione, rilasciata — con firma autenticata a norma di legge — dal titolare dell'azienda, che attesti, sotto la propria responsabilità, l'attività di direttore tecnico svolta dal soggetto considerato.

Dal tenore del comma 2 dello stesso art. 14 si evince che l'attestato rilasciato dalla competente autorità regionale abilita esclusivamente «alla direzione tecnica della *produzione documentata*». Pertanto, gli interessati dovranno fornire probanti indicazioni (ad es. attraverso listini, convalidati da fatture) sul tipo di produzione effettuata nell'officina, per il periodo di tempo considerato.

L'attestato abilitante rilasciato a favore di un non laureato, può essere utilizzato anche per una nuova collocazione lavorativa presso altra azienda, purché, sotto il profilo tecnico, la produzione di quest'ultima sia assimilabile a quella effettuata dalla impresa presso cui l'interessato aveva lavorato in precedenza.

Gli organi regionali e le associazioni in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A1420

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale dell'esame di idoneità per l'ammissione nel ruolo della carriera direttiva del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale n. 1 (gennaio-marzo 1987) della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica è stato pubblicato il decreto presidenziale 29 ottobre 1986, registrato dalla Corte dei conti il 30 gennaio 1987, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 262, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito dell'esame di idoneità per l'ammissione nel ruolo della carriera direttiva del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, indetto con decreto interministeriale 17 ottobre 1980, ai sensi della legge 25 giugno 1980, n. 33, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 15 dicembre 1980.

87A1422

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato rispettivamente alla terza e quarta classe di stipendio, riservati agli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica per i posti disponibili al 1° ottobre 1975.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Veduta la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto ministeriale 7 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 24 agosto 1968) concernente le tabelle di valutazione dei titoli nei concorsi di merito distinto;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1975, ai fini del passaggio degli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica, rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio delle carriere di cui al quadro terzo sezione *B* della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079:

Materia o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso per esami e titoli	per soli titoli
Istituti tecnici agrari (Insegnanti)		
1) Lettere italiane e storia	—	1
2) Scienze naturali	1	1
3) Economia ed estimo	1	—
4) Topografia	1	—
5) Chimica	1	1
6) Matematica fisica	2	—
(Insegnanti tecnico-pratici)		
7) Esercitazioni agrarie	5	—
Istituti tecnici commerciali e per geometri		
8) Lettere italiane e storia	56	47
9) Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
a) francese	22	17
b) inglese	44	22
c) tedesco	4	2
d) spagnolo	1	—
10) Matematica	23	7
11) Matematica e fisica	22	11
12) Ragioneria e tecnica commerciale	18	13
13) Geografia generale ed economica	6	3
14) Scienze naturali e geografia generale ed economica	20	11
15) Scienze agrarie	2	—
16) Matematica applicata	5	1
17) Stenografia	1	—
18) Informatica	1	—
19) Costruzioni e disegno di costruzioni	13	3
20) Topografia	10	1
21) Materie giuridiche ed economiche	14	9
22) Chimica e merceologia	6	3
23) Chimica	5	1
24) Agronomia ed estimo	7	2
Istituti tecnici industriali (Insegnanti)		
25) Lettere italiane e storia	29	30
26) Lingue e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
a) francese	2	1
b) inglese	10	6
27) Matematica	32	15
28) Fisica	15	9
29) Impianti elettrici	7	1
30) Fisica e laboratorio	—	2
31) Tecnologia meccanica e laboratorio	7	4
32) Scienze naturali e geografia generale ed economica	10	5
33) Elettronica	9	1
34) Elettrotecnica e laboratorio	16	4
35) Matematica e fisica	—	1
36) Disegno tecnico	34	6
37) Radiotecnica	1	—
38) Meccanica, macchine e disegno relativo	11	2
39) Chimica e laboratorio	6	7
40) Chimica	20	5
41) Informatica	1	—
(Insegnanti tecnico-pratici)		
42) Esercitazioni pratiche:		
a) laboratorio tecnologia meccanica (da assistente generico e da assistente laboratorio tecnologico)	61	2

Materia o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso per esami e titoli	per soli titoli
—	—	—
b) laboratorio di elettrotecnica . . .	19	1
c) laboratorio di fisica	11	—
d) laboratorio di chimica	17	—
e) laboratorio di macchine a fluido	2	—
f) laboratorio di elettronica	10	—
g) laboratorio di informatica	1	—
Istituti tecnici nautici		
43) Lettere italiane e storia	1	1
44) Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A:*		
a) inglese	—	1
45) Astronomia e navigazione.	1	—
46) Matematica	1	—
47) Macchine marine e disegno	1	—
Istituti tecnici femminili		
48) Lettere italiane e storia	—	1
49) Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A:*		
a) francese	—	1
b) inglese	1	—
50) Economia delle comunità	1	—
51) Scienze naturali, merceologia agraria	1	1
52) Disegno e storia dell'arte	1	—
53) Economia domestica, esercitazioni e igiene	3	—
54) Economia domestica ed igiene . . .	2	—
Istituti per il turismo		
55) Matematica e fisica	1	
56) Inglese	—	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per esami e titoli

(Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Ai concorsi, per esami e titoli, possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1975, appartengono al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, decorrenti alla data di nomina in ruolo (i periodi di retrodatazione non sono computabili);

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1972-73, 1973-74, qualifiche non inferiori a «valente», per l'anno scolastico 1974-75 è richiesta attestazione di servizio prestato senza demerito.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di «insufficiente», né i periodi trascorsi in stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Non possono inoltre partecipare al concorso coloro che:

a) alla data del 1° ottobre 1975 abbiano diritto a qualsiasi titolo, all'attribuzione della terza classe di stipendio;

b) hanno preso parte a precedenti analoghi concorsi e non hanno conseguito la votazione minima prescritta per la inclusione nella graduatoria di merito.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli

(Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Ai concorsi per soli titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1975, appartengono al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1972-73, 1973-74, qualifiche non inferiori a «valente», per l'anno scolastico 1974-75 è richiesta attestazione di servizio prestato senza demerito.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestato nei reparti combattenti, sempreché il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Non possono partecipare al concorso per il conferimento per i posti disponibili al 1° ottobre 1975 coloro che alla stessa data abbiano diritto a qualsiasi titolo all'attribuzione della quarta classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande

(Prove e diario di esami - Commissioni)

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatti secondo le modalità stabilite dal successivo art. 7 debbono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e i documenti al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione VII, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano spedito la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi, per esami, si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica o pratica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte, grafiche o pratiche che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita debitamente timbrata dal Ministero.

Nei concorsi, per esami e titoli, l'esame consta di una prova scritta o grafica o pratica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica o pratica, ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1975 e nei concorsi che si riferiscono a cattedre di insegnamenti i quali comportino rispettivamente prova scritta o prova sperimentale, comprende anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati o le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o grafica o pratica abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la commissione, qualora non abbia esauriti i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con la indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto riguarda la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici, delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui gli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonché le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame e dei titoli

Ogni commissione giudicatrice di concorso, per esami e titoli, dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alle prove di esame e 25 ai titoli.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi, per soli titoli, dispongono ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di 100 punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di servizio;

b) 50 per la valutazione dei titoli di cultura.

La valutazione dei titoli, di servizio e di cultura, che debbono risultare conseguiti, o editi qualora trattasi di pubblicazioni, entro il 30 settembre 1975, sarà effettuata in conformità delle tabelle, annesse al presente bando, numeri 1), 2), 7) e 8), approvate con decreto ministeriale 7 giugno 1968.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli 8 decimi dei voti riservati alle prove stesse con non meno di 7 decimi di ciascuna di esse e una votazione complessiva risultante dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle prove di esami e di quelli all'atto della valutazione dei titoli non inferiore a 75 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso di merito, distinto, per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a 8 decimi con non meno di 7 decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso, per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 centesimi.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio, e subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non conseguono la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

Art. 7.

Domande di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

Nella domanda per l'ammissione al concorso, per esami e titoli, ed in quella per soli titoli, redatta su carta legale e diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione VII, gli aspiranti indicheranno:

a) nome, cognome (le insegnanti coniugate faranno seguire al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1975 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto di appartenenza nonché l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo ordinario, nonché quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuole pareggiate statizzate o per assunzione senza concorso o per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831);

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1975;

h) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. Si fa obbligo al candidato di comunicare eventuali variazioni di indirizzo. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda, di documenti o delle comunicazioni relative al concorso.

I candidati ciechi e i mutilati che si trovino nella impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

Alla domanda di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati, pena l'esclusione:

a) certificato rilasciato dal competente capo di istituto o ufficio in carta legale dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1972-73, 1973-74, 1974-75 nonché eventuali sanzioni disciplinari;

b) copia dello stato di servizio rilasciato dal provveditore agli studi in carta legale in data non anteriore al 1° ottobre 1975 dal quale in particolare risultino gli estremi dei provvedimenti e la decorrenza dei passaggi alla seconda e terza classe di stipendio;

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto, dovranno allegare una copia dello stato militare del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare, corredata dalla dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato nei reparti combattenti e con la indicazione delle campagne di guerra già riconosciute. I candidati che partecipano ai concorsi, per soli titoli, avvalendosi dei benefici anzidetti, debbono dichiarare nella domanda di non aver usufruito del medesimo beneficio per l'ammissione ai precedenti concorsi di merito distinto per esami (per il passaggio alla terza classe di stipendio);

d) un elenco in duplice copia, dei titoli di servizio e cultura e ogni altro titolo che il candidato ritenga di produrre ai fini di cui all'art. 5 del presente decreto, nonché dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine pregressivo.

I titoli valutabili, specificati dalle tabelle annesse al citato decreto ministeriale 7 giugno 1968 debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1975 e debbono essere esibiti in originale o in copia autentica. Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione e ad altri Ministeri e uffici; i concorrenti che abbiano partecipato al concorso per merito distinto indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 1981 per i posti disponibili al 1° ottobre 1974 possono fare riferimento ai titoli presentati per partecipare al suddetto concorso, fermo restando l'obbligo di produrre i documenti indicati nel comma precedente sub lettere *a)* e *b)*. Dai certificati attestanti il servizio rilasciati dalle autorità o uffici competenti, debbono risultare la durata del servizio nonché quella degli eventuali incarichi svolti nella scuola nonché le qualifiche conseguite. I certificati attestanti i risultati dei concorsi ecc., debbono indicare la votazione conseguita nelle prove di esame. Il risultato del concorso, per esami, in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sara valutato nei confronti dei candidati che presentino il relativo certificato rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero della pubblica istruzione;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in un unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte e le bozze di stampa non saranno prese in considerazione. Le pubblicazioni in collaborazione prive di formale indicazione circa la parte curata dal candidato non saranno valutate;

f) un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonché dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio sarà attribuito ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreti dei provveditori agli studi aventi effetto dal 1° ottobre 1975, con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella seconda e terza classe di stipendio stabilita dal quadro III - sezione *B*, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi e, qualora abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura o all'esito degli esami stessi.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti l'esito positivo dei concorsi, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, dovranno inoltrare domanda in carta libera al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione VII, allegando, per ciascun certificato richiesto, una marca da bollo da L. 3.000 (non marca per atti amministrativi), conforme alle norme in vigore all'atto della richiesta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1986

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1987
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI PER MERITO DISTINTO, PER ESAMI E TITOLI, RISERVATI AGLI INSEGNANTI DI RUOLO *A*.

A) TITOLI DI SERVIZIO
(massimo punti 15)

1) Per ogni anno di servizio (almeno sette mesi sino all'anno scolastico 1973-74 e almeno sei mesi nell'anno scolastico 1974-75) prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo con qualifica di «ottimo» o equivalente e con dichiarazione di servizio prestato «senza demerito» per l'anno scolastico 1974-75 (si considerano non più di otto anni): punti 1 fino a	punti	8
Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di insegnamento degli istituti o scuole di istruzione secondaria o artistica.		
2) Per ogni anno di servizio come preside incaricato o vicepreside: punti 0,5 fino a.	»	4
3) Per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2 fino a	»	1,6
4) Per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario nella scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, attestato da certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3 fino a	»	2,4
5) Partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e di perfezionamento didattico, per ogni corso: fino a punti 1 e fino ad un massimo di.	»	2
6) Per l'incarico di insegnamento ricoperto presso università o istituti di grado universitario dopo l'assunzione nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno cinque mesi): punti 0,5 fino a. .	»	4
7) Per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici, direzione di scuole coordinate; collaborazione universitaria, ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a	»	2

B) TITOLI DI CULTURA

(massimo punti 10)

1) Libera docenza, per ciascuna punti 1,50, fino a punti 3

2) Premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . . . . » 2

3) Pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a . . . . » 5

4) Risultato conseguito nel concorso, per esami, in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva), fino a . . . . » 5

5) Per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsto dagli statuti delle università . . . . » 1

6) Per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, in concorsi, per esami, a cattedre di grado pari a quella di attuale appartenenza (si valuta una sola idoneità per ciascuna classe di concorso): punti 2 fino a » 4

7) Per ogni abilitazione in classi di esami per lo insegnamento in istituti di istruzione secondaria o artistica di secondo grado e per cattedra diversa da quella di attuale appartenenza: punti 1 fino a . . . . » 2

8) Per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale . . . . » 1

9) Risultato conseguito in precedenti concorsi per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna punti 1), fino a . . . . » 2

Il punteggio è ridotto alla metà se trattasi di concorsi di merito distinto per insegnanti di scuole o istituti di primo grado.

10) Per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a . . . . » 2

TABELLA 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI PER MERITO DISTINTO, PER SOLI TITOLI, RISERVATI AGLI INSEGNANTI DI RUOLO *A*.

A) TITOLI DI SERVIZIO

(massimo punti 50)

1) Per ogni anno di servizio (almeno sette mesi sino all'anno scolastico 1973-74 e almeno sei mesi nell'anno scolastico 1974-75) prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo con qualifica di «ottimo» o equivalente e con dichiarazione di servizio prestato «senza demerito» per l'anno scolastico 1974-75 (si considerano non più di otto anni), punti 2 fino a . . . . punti 32

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di insegnamento degli istituti o scuole di istruzione secondaria o artistica.

2) Per ogni anno di servizio come preside incaricato o vicepreside: punti 0,5 fino a. . . . . » 8

3) Per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile al servizio precedente): punti 0,2 fino a. . . . . punti 3,2

4) Per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario nella scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, attestato da certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3 fino a . . . . » 4,8

5) Partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e di perfezionamento didattico, per ogni corso: fino a punti 1 e fino ad un massimo di. . . . . » 4

6) Per l'incarico di insegnamento ricoperto presso università o istituti di grado universitario dopo l'assunzione nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno cinque mesi): punti 0,5 fino a. . » 8

7) Per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici, direzione di scuole coordinate; collaborazione universitaria, ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a » 5

B) TITOLI DI CULTURA

(massimo punti 50)

1) Libera docenza, per ciascuna punti 4,50, fino a punti 9

2) Premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . . . . » 6

3) Pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a . . . . » 20

4) Risultato conseguito nel concorso in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un decimo della votazione complessiva), fino a . . . . » 10

5) Per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università . . . . » 2

6) Per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, in concorsi, per esami, a cattedre di pari grado a quella di attuale appartenenza (si valuta una sola idoneità per ciascuna classe di concorso): punti 4 fino a » 8

7) Per ogni abilitazione in classi di esami per l'insegnamento in istituti di istruzione secondaria o artistica di secondo grado e per cattedra diversa da quella di attuale appartenenza: punti 2 fino a . . . . » 4

8) Per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale: punti 1 fino a . . . . » 2

9) Risultato conseguito in precedenti concorsi di merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito) un decimo della votazione complessiva del risultato migliore, fino a . . . . » 10

Il punteggio è ridotto alla metà se trattasi di concorsi di merito distinto per insegnamenti di scuole o istituti di primo grado.

10) Per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a . . . . » 6

TABELLA 7

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI PER MERITO DISTINTO, PER ESAMI E TITOLI, RISERVATI AGLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI.

A) TITOLI DI SERVIZIO

(massimo punti 15)

1) Per ogni anno di servizio (almeno sette mesi sino all'anno scolastico 1973-74 e almeno sei mesi nell'anno scolastico 1974-75) prestato nel ruolo di attuale appartenenza con qualifica di «ottimo» e con dichiarazione di servizio prestato «senza demerito» per l'anno scolastico 1974-75 (si considerano non più di sette anni): punti 1 fino a	punti	7
Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di insegnamento.		
2) Per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza: punti 0,2 fino a	»	1,4
3) Per ogni anno di lodevole servizio come componente il consiglio di amministrazione della cassa scolastica (attestato da certificato del preside su richiesta dell'interessato): punti 0,2 fino a	»	1,4
4) Partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento didattico, per ogni corso, fino a punti 1,5 e fino ad un massimo di	»	3
5) Per ogni altro servizio (organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite d'istruzione; partecipazione all'organizzazione e revisione di gabinetti scientifici e di laboratori; costruzione, riparazione, manutenzione di materiale scolastico, ecc.) attestato da certificato delle autorità scolastiche competenti, fino a	»	5
6) Prestazioni ed attività didattiche oltre i normali obblighi di orario, fino a	»	3

B) TITOLI DI CULTURA

(massimo punti 10)

1) Risultato conseguito nel concorso, per esami, in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva), fino a	punti	5
2) Pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a	»	5
3) Per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione universitari, previsti dagli statuti delle università, o dai corsi di perfezionamento e specializzazione successivi al diploma per l'assunzione nel ruolo attuale	»	2
4) Per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito in concorsi, per esami, a posti di grado pari o superiori a quelli di attuale appartenenza: punti 2 (se ne valuta una sola)	»	2
5) Altri titoli di studio di grado pari o superiore a quello valido per l'assunzione nel ruolo attuale:		
per ogni laurea	»	3
per ogni diploma	»	0,5
6) Risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna punti 1) fino a	»	2
7) Per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a	»	4

TABELLA 8

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI PER MERITO DISTINTO, PER SOLI TITOLI, RISERVATI AGLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI.

A) TITOLI DI SERVIZIO

(massimo punti 50)

1) Per ogni anno di servizio (almeno sette mesi sino all'anno scolastico 1973-74 e almeno sei mesi nell'anno scolastico 1974-75) prestato nel ruolo di attuale appartenenza con qualifica di «ottimo» e con dichiarazione di servizio prestato «senza demerito» per l'anno scolastico 1974-75 (si considerano non più di quattordici anni): punti 2 fino a	punti	28
Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di insegnamento.		
2) Per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza: punti 0,2 fino a	»	2,8
3) Per ogni anno di lodevole servizio come componente il consiglio di amministrazione della cassa scolastica (attestato da certificato del preside su richiesta dell'interessato): punti 0,6 fino a	»	8,4
4) Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento didattico, per ogni corso: fino a punti 1 e fino ad un massimo di	»	4
5) Per ogni altro servizio (organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite d'istruzione; partecipazione all'organizzazione e revisione di gabinetti scientifici e di laboratorio; costruzione, riparazione, manutenzione di materiale scolastico, ecc.) attestato da certificato delle autorità scolastiche competenti, fino a	»	6
6) Prestazioni ed attività didattiche oltre i normali obblighi di orario, fino a	»	7

B) TITOLI DI CULTURA

(massimo punti 50)

1) Risultato conseguito nel concorso, per esami, in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un decimo della votazione complessiva), fino a	punti	10
2) Pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a	»	20
3) Per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione universitari, previsti dagli statuti delle università, o da corsi di perfezionamento o specializzazione successivi al diploma per l'assunzione nel ruolo attuale	»	4
4) Per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito in concorsi, per esami, a posti di grado pari o superiori a quelli di attuale appartenenza: punti 6 fino a	»	10
5) Altri titoli di studio di grado pari o superiore a quello valido per l'assunzione nel ruolo attuale:		
per ogni laurea	»	5
per ogni diploma	»	2
6) Risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto per esami (un quinto della votazione complessiva ottenuta nel concorso di miglior esito per la inclusione nella relativa graduatoria di merito): fino a	»	20
7) Per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a	»	5

TABELLA RIGUARDANTE LA MATERIA O GRUPPO DI MATERIE CUI SI RIFERISCONO I CONCORSI DEL PRESENTE BANDO, IL RUOLO DI APPARTENENZA DI COLORO CHE POSSONO PARTECIPARVI, E LE PROVE DI ESAME

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esami (scritta, grafica o pratica)
Lettere italiane e storia	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: Trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico
Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	Insegnanti di scienze naturali, geografia e patologia vegetale negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: Trattazione di un argomento di patologia vegetale o di entomologia a scelta del candidato
Economia ed estimo rurale	Insegnanti di economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: Trattazione di un argomento di economia o di estimo rurale a scelta del candidato
Lettere italiane e storia	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: Trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico
Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo A: francese, inglese	Insegnanti di lingua straniera negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: Traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso
Matematica	Insegnanti di matematica negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: Trattazione di una questione di matematica atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Matematica e fisica	Insegnanti di matematica e fisica negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: Trattazione di una questione di matematica o di fisica a scelta del candidato, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Matematica e fisica	Insegnanti di matematica e fisica negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: Trattazione di una questione di matematica o di fisica a scelta del candidato, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	Insegnanti di costruzioni rurali e disegno relativo; meccanica agraria negli istituti tecnici agrari	Prova scritta o grafica: Trattazione di un argomento di topografia, di costruzioni o di meccanica a scelta del candidato
Chimica e industrie agrarie	Insegnanti di chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie negli ITA	Prova scritta: Trattazione di un argomento di chimica o di industrie agrarie a scelta del candidato
Matematica applicata	Insegnanti della materia e di materie affini negli ITC	Prova scritta: Trattazione di un argomento atto a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Stenografia	Insegnanti della materia e di materie affini negli ITC	Prova: Trattazione di un argomento teso a dimostrare l'aggiornamento del candidato
Informatica	Insegnanti della materia e di materie affini negli ITC	Prova: Trattazione di un argomento teso a dimostrare l'aggiornamento del candidato
Chimica	Insegnanti di chimica negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta o pratica: Trattazione di un argomento di chimica
Chimica e merceologia	Insegnanti di chimica e merceologia negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta o pratica: Trattazione di un argomento di chimica o merceologia
Costruzioni e disegno di costruzioni	Insegnanti di costruzioni e disegno di costruzioni negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta o grafica: Trattazione di un argomento di costruzioni o di disegno di costruzioni
Scienze naturali e geografia generale ed economica	Insegnanti di scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia, scienze naturali e fisiche e tecnologia industriale negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: Trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica ed uno alla geografia generale ed economica
Geografia generale ed economica	Insegnanti di geografia generale ed economica negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: Trattazione di un argomento di geografia generale ed economica

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esami (scritta, grafica o pratica)
Scienze agrarie	Insegnanti degli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova: Trattazione di un argomento teso a dimostrare l'aggiornamento del candidato
Ragioneria e tecnica commerciale	Insegnanti di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: Trattazione di un argomento di ragioneria o di tecnica commerciale a scelta del candidato
Materie giuridiche ed economiche	Insegnanti di istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: Trattazione di un argomento di diritto, o di economia politica o di scienza finanziaria
Agronomia ed estimo	Insegnanti di agronomia, economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta: Trattazione di un argomento di agronomia o di estimo catastale a scelta del candidato
Topografia	Insegnanti di topografia e disegno topografico negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta o grafica: Trattazione di un argomento di topografia e disegno topografico
Lettere italiane e storia	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: Trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico
Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo A: francese, inglese	Insegnanti di lingua straniera negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: Traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso
Matematica	Insegnanti di matematica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: Trattazione di una questione di matematica atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Chimica	Insegnanti di chimica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta o pratica: Trattazione di un argomento di chimica
Fisica	Insegnanti di fisica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: Trattazione di un argomento di fisica, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Chimica e laboratorio	Insegnanti di chimica, analisi chimica generale, elettrochimica, chimica generale ed inorganica e analisi chimica generale negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: Trattazione di un argomento di chimica
Tecnologia meccanica e laboratorio	Insegnanti di tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia meccanica
Scienze naturali e geografia generale ed economica	Insegnanti di scienze naturali e geografia negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: Trattazione di un argomento scelto dal candidato fra due proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali ed uno alla geografia generale ed economica
Impianti elettrici	Insegnanti della materia e di materie affini	Prova: Trattazione di un argomento teso a dimostrare l'aggiornamento del candidato
Elettronica	Insegnanti della materia e di materie affini	Prova: Trattazione di un argomento teso a dimostrare l'aggiornamento del candidato
Matematica e fisica	Insegnanti di matematica e fisica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: Trattazione di una questione di matematica o di fisica a scelta del candidato, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Disegno tecnico	Insegnanti di disegno negli istituti tecnici industriali per meccanici elettricisti	Prova grafica: Trattazione di un argomento di disegno tecnico
Informatica	Insegnanti della materia e di materie affini	Prova: Trattazione di un argomento teso a dimostrare l'aggiornamento del candidato
Elettrotecnica e laboratorio	Insegnanti di elettrotecnica, laboratorio di elettrotecnica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: Trattazione di un argomento di elettrotecnica

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esami (scritta, grafica o pratica)
Radiotecnica e laboratorio.	Insegnanti di radiotecnica generale; strumenti, misure elettriche e radioelettriche; laboratorio di misure elettriche e radioelettriche, costruzioni radioelettriche; tecnologie relative negli istituti tecnici industriali per radiotecnici	Prova scritta: Trattazione di un argomento di radiotecnica
Meccanica, macchine, disegno relativo . . .	Insegnanti di meccanica, macchine e disegno negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: Trattazione a scelta del candidato di un argomento di meccanica o di macchine che comporti una prova grafica di disegno tecnico
Lettere italiane e storia	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: Trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico
Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo A: inglese	Insegnanti di lingua straniera negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: Traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso
Astronomia e navigazione	Insegnanti di astronomia, navigazione, oceanografia e metereologia negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: Trattazione di un argomento di navigazione
Matematica	Insegnanti di matematica e disegno geometrico negli ITN	Prova scritta: Trattazione di una questione di matematica atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Macchine marine e disegno	Insegnanti di macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva negli ITN	Prova scritta: Trattazione di un argomento di macchine o meccanica applicata
Matematica e fisica.	Insegnanti di matematica e fisica negli istituti tecnici per il turismo	Prova scritta: Trattazione di una questione di matematica o di fisica a scelta del candidato atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo A: inglese	Insegnanti di lingua straniera negli istituti tecnici per il turismo	Prova scritta: Traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso
Economia domestica, esercitazioni ed igiene	Insegnanti di economia domestica, esercitazioni ed igiene	Prova scritta: Trattazione di un argomento compreso nei programmi di concorso di una o più materie del gruppo a scelta del candidato
Economia domestica ed igiene.	Insegnanti di economia domestica ed igiene	Prova scritta: Trattazione di un argomento di economia domestica o di igiene a scelta del candidato
Lettere italiane e storia	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici femminili	Prova scritta: Trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico
Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo A: francese, inglese	Insegnanti di lingua straniera negli istituti tecnici femminili	Prova scritta: Traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso
Scienze naturali, merceologia, agraria . . .	Insegnanti di scienze naturali, merceologia, agraria negli istituti tecnici femminili	Prova scritta: Trattazione di un argomento compreso nei programmi di concorso di una o più materie del gruppo a scelta del candidato
Economia delle Comunità	Insegnanti della materia e di materie affini	Prova: Trattazione di un argomento teso a dimostrare l'aggiornamento del candidato
Esercitazioni pratiche	Insegnanti tecnici pratici negli istutiti tecnici	Prova pratica inerente alle materie oggetto delle varie specializzazioni

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

87A1217

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a posti di segretario nel ruolo dei servizi contabili centrale e periferico e di esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, centrale e periferico.

Il diario delle prove scritte dei seguenti concorsi pubblici per esami:

concorso ad undici posti di segretario in prova nel ruolo dei servizi contabili centrale e periferico - sesta qualifica funzionale;

concorso a dodici posti di esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura centrale e periferico - sesta qualifica funzionale,

sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 maggio 1987.

87A1388

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Padova

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 14 ottobre 1986 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Padova;

Visto il decreto ministeriale in data 19 dicembre 1986 modificato parzialmente con successivo decreto del 27 gennaio 1987 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Padova, nell'ordine appresso indicato:

1)	Bartolomeo Raffaele	punti	146,971	su 174
2)	Melandri Eligio	»	145,612	»
3)	Pecora Vito	»	144,133	»
4)	Serraglio Giovanni	»	140,058	»
5)	Pompeo Luigi	»	139,634	»
6)	Nardelli Antonio	»	139,367	»
7)	Recchia Ezio	»	136,489	»
8)	Guido Pasquale	»	135,301	»
9)	Galatro Vittorio	»	134,309	»
10)	Pianalto Gelindo	»	133,523	»
11)	Domina Mariano	»	130,883	»
12)	Amico Salvatore	»	129,974	»
13)	Scarrocchia Geminiano	»	129,638	»
14)	Lentini Vincenzo	»	129,398	»
15)	Carlomagno Michele	»	129,215	»
16)	Tennirelli Luigi	»	128,666	»
17)	Salvatore Fausto	»	128,568	»
18)	Brun Flavio	»	128,190	»
19)	Tescaroli Nereo	»	128,142	»
20)	Girardo Mario	punti	127,840	su 174
21)	Caleffi Esterino	»	127,695	»
22)	Raso Bernardo	»	126,766	»
23)	Tantimonaco Carmine	»	126,393	»
24)	Rinaldi Gian Luigi	»	126,028	»
25)	Sajeva Giuseppe	»	125,891	»
26)	Persegati Umberto	»	125,306	»
27)	Mele Marcello	»	123,953	»
28)	Torella Michele	»	123,614	»
29)	Gobbi Ampelio	»	123,462	»
30)	Campagnari Gustavo	»	123,213	»
31)	Sensi Fernando	»	122,617	»
32)	Santoro Domenico	»	122,524	»
33)	Mascolo Guglielmo	»	122,462	»
34)	Fabbro Raffaello	»	122,150	»
35)	Donato Antonino	»	122,106	»
36)	Franco Vincenzo	»	122,060	»
37)	Longo Libero Benito	»	121,800	»
38)	Zaffuto Paolo	»	121,645	»
39)	Sopranzetti Giuseppe	»	121,460	»
40)	Rizzo Gerlando	»	121,221	»
41)	Scopa Asterino	»	121,167	»
42)	Coniglione Sebastiano	»	120,978	»
43)	Lentini Graziano Carlant.	»	120,935	»
44)	Manini Giacomo	»	120,870	»
45)	Puccella Vinicio	»	120,629	»
46)	Rachele Gregorio	»	120,616	»
47)	Liotta Calogero	»	120,148	»
48)	Barbero Angelo	»	119,967	»
49)	Matassa Lidio	»	119,048	»
50)	Nitti Nicola	»	117,126	»
51)	Palmeri Antonio	»	116,628	»
52)	Ugolotti Enrico	»	116,601	»
53)	Spagnolo Calogero	»	116,312	»
54)	Panebianco Antonio	»	116,249	»
55)	Porretta Salvatore	»	116,220	»
56)	Calabrese Vittorio	»	115,929	»
57)	Voi Ivar	»	115,849	»
58)	Brocato Salvatore	»	115,772	»
59)	Monea Luigi	»	115,284	»
60)	Barbieri Leonida	»	114,932	»
61)	Galvano Michele	»	114,846	»
62)	Tangredi Giuseppe	»	114,450	»
63)	Rotondi Albino	»	114,227	»
64)	Prestigiacomo Natale	»	113,171	»
65)	Funghini Luigi	»	112,509	»
66)	Di Turi Domenico	»	112,158	»
67)	Pedroli Alberto	»	111,808	»
68)	Slongo Roberto	»	110,849	»
69)	Messina Cesare	»	110,846	»
70)	Commisso Eugenio	»	109,490	»
71)	Sartor Gustavo	»	109,166	»
72)	Palma Antonino	»	107,917	»
73)	Potenza Giuseppe M.	»	105,948	»
74)	Ventrella Antonio P. V.	»	104,649	»
75)	Schiesaro Gianfranco	»	104,344	»
76)	Ardissone Carlo	»	103,866	»
77)	Addario Mauro	»	102,631	»
78)	Belloli Mario	»	99,743	»
79)	Di Girolamo Giacomo	»	98,743	»
80)	Mogavero Giovanni	»	98,039	»
81)	Flora Giuseppe	»	96,691	»
82)	Filograsso Spiridione	»	82,820	»
83)	Bonetto Leo	»	81,832	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1987

p. *Il Ministro*: CIAFFI

87A1424

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi, per titoli, riservati alle categorie protette dalla legge n. 482/68, ad un posto di operaio specializzato di prima categoria e ad un posto di operaio di seconda categoria.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 7-8 del 16-23 febbraio 1984 - parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1983, registro n. 39, foglio n. 300, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per titoli, riservato alle categorie protette dalla legge n. 482/68 ad un posto di operaio specializzato di prima categoria - qualifica falegname, presso l'Università degli studi di Camerino, indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1982, registro n. 74, foglio n. 340, ed è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 7-8 del 16-23 febbraio 1984 - parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1983, registro n. 39, foglio n. 298, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per titoli, riservato alle categorie protette dalla legge n. 482/68 ad un posto di operaio di seconda categoria - qualifica elettricista, presso l'Università degli studi di Camerino, indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1982, registro n. 74, foglio n. 341, e sono stati dichiarati il vincitore e l'idoneo del concorso predetto.

87A1218

SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI DI SIENA

Concorsi a due posti di tecnico coadiutore

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Visto la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la legge 11 maggio 1976, n. 359;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1984, n. 744;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Viste le circolari n. 351/A2 del 7 giugno 1978 e n. 56 del 18 febbraio 1981, recanti istruzioni in materia di concorsi;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1986 e le circolari ministeriali n. 3216/A3 del 7 agosto 1986 e n. 4196/A2 del 27 ottobre 1986;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti due concorsi pubblici, per titoli ed esami, a due posti nel ruolo in prova del personale dell'ex carriera di concetto dei tecnici coadiutori, sesto livello retributivo, per i servizi sottoelencati:

centro audiovisivo . . . . posti 1
laboratorio didattico computerizzato . . . . posti 1

Art. 2.

Titolo di studio

Titolo di studio richiesto per ambedue i posti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) titolo di studio di cui al precedente art. 2;

c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti;

d) godimento dei diritti politici;

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I suddetti requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del presidente.

Art. 4.

Domanda e termini di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, indirizzate al presidente della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla Scuola di lingua e cultura per stranieri - Via dei Termini n. 6 - Siena, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dovranno contenere l'indicazione esatta del posto per il quale il candidato intende partecipare.

È consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi oggetto del presente bando. Qualora con unica istanza sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 novembre 1968, n. 15 (funzionario competente a rilevare la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Art. 5.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili seguito dal proprio nome e dal cognome del marito).

Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso:

a) la data ed il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 3, lettera *c)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

b) possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;

h) la lingua prescelta per sostenere la prova orale (relativamente al concorso per il centro audiovisivo).

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Nella domanda devono essere elencati i titoli accademici, professionali e scientifici (ivi comprese le pubblicazioni) posseduti dal candidato alla data di scadenza per la presentazione delle domande e che, a giudizio dell'interessato, possono formare oggetto di valutazione ai fini del concorso.

I titoli stessi dovranno essere allegati alla domanda in originale o in copia autenticata e in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 6.

Commissione giudicatrice - Modalità espletamento concorso

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Prove di esame

Le prove di esame comprendono: due prove scritte di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta ed una orale.

Le prove di esame verteranno sui temi propri che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso il centro audiovisivo o presso il laboratorio didattico computerizzato, come da allegati programmi, che fanno parte integrante del presente bando.

Gli esami avranno luogo presso la sede didattica della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri - Piazzetta Grassi, 1 - Siena, con inizio alle ore 9,30 del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica, per quanto riguarda il posto presso il centro audiovisivo, e con inizio alle 9,30 del sessantacinquesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica, per quanto concerne il posto presso il laboratorio didattico computerizzato.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame muniti di idoneo e aggiornato documento di riconoscimento, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma.

La commissione dispone di 20 punti per la valutazione dei titoli; 30 punti per ciascuna prova scritta e 30 punti per la prova orale.

Art. 8.

Prova orale e votazione

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 21/30 nelle prove scritte e non meno di 18/30 in ciascuna di esse. Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data la relativa comunicazione con la indicazione della votazione riportata nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non otterrà la votazione di almeno 18/30. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 9.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto riportato nella prova orale e dal punteggio attribuito ai titoli.

La graduatoria stessa sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e intendano far valere nella nomina titoli di precedenza e preferenza, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle vigenti disposizioni fiscali.

I candidati possono avvalersi dei titoli, sempre che siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 11.

Nomina del vincitore

Il vincitore verrà nominato in prova presso la Scuola di lingua e cultura per stranieri di Siena ed inquadrato, ai sensi della legge n. 312/80, nei ruoli delle università e degli istituti di istruzione universitaria, con il trattamento economico corrispondente.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Il vincitore che senza giustificato motivo non assumerà servizio entro il termine assegnato sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Art. 12.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

I vincitori nominati in prova, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare a questa Scuola, entro il primo mese di servizio, i sottoelencati documenti di rito:

a) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato dell'atto di nascita); i candidati che hanno superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza;

b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

g) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico del sangue per la lue, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico militare o da altra autorità competente. (Nel caso che il candidato abbia qualche imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso).

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

h) dichiarazione attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o aziende private e in caso affermativo relativa opzione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo dovranno presentare nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio e il certificato medico e sono esonerati dal presentare gli altri documenti di rito.

I documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge concernenti il bollo e la legalizzazione.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d)* e *g)* devono essere di data anteriore di tre mesi rispetto alla lettera di richiesta.

Non si ammettono riferimenti a documenti di rito presentati per partecipare ad altri concorsi.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera del presidente, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 13.

I nuovi assunti non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Art. 14.

Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Siena, addì 17 novembre 1986

Il presidente: BARNI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Siena, addì 19 dicembre 1986
Registro n. 10 Università, foglio n. 29

ALLEGATO 1

PROVE DI ESAME PER IL POSTO AL CENTRO AUDIOVISIVO

Prova scritta.

I mezzi audiovisivi nell'insegnamento linguistico e nella ricerca scientifica con particolare riferimento alle tecniche televisive.

Prova pratica con relazione scritta.

Stesura di uno schema di preparazione relativo alla realizzazione di un semplice programma televisivo didattico e simulazione delle operazioni di montaggio di una registrazione su video-cassette con apparecchiature di mixaggio audio e video.

Prova orale.

Commento alla prova pratica e colloquio sulle tecniche televisive impiegabili nella didattica, nella ricerca scientifica e nella istruzione a distanza.

Traduzione di testi tecnici redatti in lingua inglese o francese o tedesca a scelta del candidato.

PROVE DI ESAME PER IL POSTO AL LABORATORIO DIDATTICO COMPUTERIZZATO

1) Analisi di un problema con scrittura del relativo programma in linguaggio basic.

2) Prova pratica con personal computer IBM PC/XT2 sui comandi MS - DOS con relazione scritta.

3) Colloquio orale sugli argomenti oggetto delle prove scritte e traduzione di testi tecnici redatti in lingua inglese.

ALLEGATO 2

Fac-simile
(da redigere su carta bollata)

Al presidente della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri - SIENA

I... sottoscritt... .... (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile seguito dal proprio nome e dal cognome del marito), chiede di essere ammess... al concorso per n. .... posti di .... a .... di cui al bando emesso con decreto presidenziale n. 300/86 del 17 novembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 23 febbraio 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere nat... il .... a ....;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (se non iscritto indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste);

4) di aver riportato .... (indicare le eventuali condanne penali);

5) di essere in possesso del.. (indicare il titolo di studio tra quelli richiesti);

6) di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari ....;

7) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni... (indicare i servizi ed i motivi dell'eventuale risoluzione);

8) .... (dichiarare gli eventuali titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età);

9) di scegliere la lingua straniera (se vi sono prove previste dal bando di concorso):...

10) che le comunicazioni relative al concorso devono essere inviate al seguente indirizzo...

Data, ...

Firma (*) ....

(*) Autenticazione della firma da parte di un notaio o del segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del reparto militare cui prestano servizio.

87A1318

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 32

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 32, a:

un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia, a tempo pieno (area funzionale di chirurgia);

un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione, a tempo pieno (area funzionale di chirurgia);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 13 del 4 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Portomaggiore (Ferrara).

87A1367

Concorso ad un posto di operatore tecnico - perforatore presso l'unità sanitaria locale n. 37

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico - perforatore presso l'unità sanitaria locale n. 37.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 17 dell'11 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Faenza (Ravenna).

87A1466

REGIONE PUGLIA

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BR/3

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BR/3, a:

Presidio ospedaliero di Ceglie Messapico:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per la divisione di medicina generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per la divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per la divisione di ostetricia e ginecologia.

Presidio ospedaliero di Francavilla Fontana:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per la divisione di medicina generale;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero per la divisione di chirurgia generale;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero per la divisione di nefrologia e dialisi;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per la divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per la divisione di oculistica;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per la sezione autonoma di cardiologia;

tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero per il servizio di pronto soccorso;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero per il servizio di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 15 del 22 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Francavilla Fontana (Brindisi).

87A1395

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 62

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 62, a:

un posto di assistente amministrativo;

un posto di operatore tecnico - portiere-centralinista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 4 del 28 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Fossano (Cuneo).

87A1356

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

tre posti di veterinario coadiutore di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
un posto di veterinario collaboratore per l'area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
tre posti di veterinario collaboratore per l'area funzionale di sanità animale ed igiene dell'allevamento delle produzioni animali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 5 del 31 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Trapani.

87A1358

REGIONE VENETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore tecnico - conduttore di generatori di vapore, presso l'unità sanitaria locale n. 26.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico - conduttore di generatori di vapore, presso l'unità sanitaria locale n. 26.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 9 del 6 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. in Bussolengo (Verona).

87A1359

Concorso ad un posto di biologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 32

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di biologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 32.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 del 30 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Chioggia (Venezia).

87A1351

Concorso ad un posto di ingegnere presso l'unità sanitaria locale n. 34

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ingegnere presso l'unità sanitaria locale n. 34.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 del 30 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Arzignano (Vicenza).

87A1365

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di operatore professionale - dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 14

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale - dirigente, sede di servizio ubicata nell'ambito del territorio comunale di Merate, presso l'unità sanitaria locale n. 14.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 5 del 4 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale dell'U.S.L. in Merate (Como).

87A1353

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale - area funzionale di chirurgia, presso il presidio ospedaliero «S. Gerardo» di Monza dell'unità sanitaria locale n. 64.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale - area funzionale di chirurgia, presso il presidio ospedaliero «S. Gerardo» di Monza dell'unità sanitaria locale n. 64.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 7 del 18 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Monza (Milano).

87A1357

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigilatrice d'infanzia, presso l'unità sanitaria locale n. 75/14.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigilatrice d'infanzia, presso l'unità sanitaria locale n. 75/14.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 7 del 18 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Milano.

87A1391

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 75/18.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 75/18.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione dell'11 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Milano.

87A1390

REGIONE BASILICATA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

un posto di assistente medico in formazione dell'area funzionale di medicina, vacante presso l'unità di terapia intensiva cardiologica;
un posto di assistente medico in formazione dell'area funzionale di medicina, vacante presso il laboratorio di analisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 50 del 1° dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Potenza.

87A1364

REGIONE TOSCANA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore A.S.V., presso l'unità sanitaria locale n. 8.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore A.S.V., presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Coloro che hanno già presentato la domanda possono integrare la documentazione con altri titoli conseguiti nel frattempo.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 dell'11 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. amministrazione del personale dell'U.S.L. in Pistoia.

87A1355

Concorso ad un posto di veterinario dirigente - area di igiene, produzione e commercializzazione alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 10/F.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario dirigente - area di igiene, produzione e commercializzazione alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 10/F.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 5 del 21 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'U.S.L. in Lastra a Signa (Firenze).

87A1352

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 22

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 22, a:

un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - tecnico di radiologia;
un posto di collaboratore amministrativo coordinatore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 7 del 4 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. del personale dell'U.S.L. in Sansepolcro (Arezzo).

87A1360

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 32

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 32, a:

un posto di primario di psichiatria;
un posto di veterinario coadiutore;
un posto di coadiutore amministrativo;
un posto di operatore tecnico idraulico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 dell'11 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. del personale dell'U.S.L. in Casteldelpiano (Grosseto).

87A1354

REGIONE LAZIO

Concorso riservato ad un posto di primario di otorinolaringoiatria - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale RM/26.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di otorinolaringoiatria - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale RM/26, riservato al personale sanitario dipendente di questa U.S.L. che si trovi nelle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 5 del 20 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Tivoli (Roma).

87A1465

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

un posto di assistente sociale collaboratore;

un posto di assistente tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 5 del 4 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Sanremo (Imperia).

87A1361

OSPEDALE DI BORMIO E SONDALO

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio per la sezione trasfusionale

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio per la sezione trasfusionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 4 del 28 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio).

87A1362

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente medico di chirurgia vascolare presso la divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti di rene

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di chirurgia vascolare presso la divisione di chirurgia vascolare e dei trapianti di rene.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 7 del 18 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale - Divisione I in Milano.

87A1474

ISTITUTO «GIANNINA GASLINI» DI GENOVA-QUARTO

Concorso ad un posto di operatore tecnico dei servizi tecnici - squadra elettricisti e manutenzione apparecchiature elettromedicali.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico dei servizi tecnici - squadra elettricisti e manutenzione apparecchiature elettromedicali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 5 del 4 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

87A1350

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale Valdese di Pomaretto:

sei posti di infermiere professionale.

Ospedale Valdese di Torre Pellice:

due posti di infermiere professionale.

Ospedali Valdesi di Torre Pellice e Pomaretto:

due posti di tecnico di laboratorio (di cui uno per l'ospedale di Torre Pellice ed uno per l'ospedale di Pomaretto).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 5 del 4 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

87A1475

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 42 del 20 febbraio 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a tre posti di operatore del ruolo tecnico, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico e ad un posto di collaboratore del ruolo amministrativo.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di Marina Di Pellegrini e Diego Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... **L. 100.000**
- semestrale ... **L. 55.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... **L. 200.000**
- semestrale ... **L. 110.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... **L. 22.000**
- semestrale ... **L. 13.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... **L. 82.000**
- semestrale ... **L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... **L. 22.000**
- semestrale ... **L. 13.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale ... **L. 313.000**
- semestrale ... **L. 172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ... **L. 700**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione ... **L. 700**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... **L. 700**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... **L. 700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ... **L. 50.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ... **L. 700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ... **L. 28.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ... **L. 2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ... **L. 90.000**

Abbonamento semestrale ... **L. 50.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ... **L. 700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221